Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 210 del 21 agosto 1962.

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 21 agosto 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

LEGGI E DECRETI

ECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1220.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese e dalle cooperative esercenti la lavorazione della canapa della provincia di Ascoli Piceno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1959, per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della canapa, del lino, delle fibre dure e dei semilavorati di canapa macerata, stigliatura canapa verde e grezzo;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'industria della canapa, del lino e delle fibre dure e dei semilavorati di canapa macerata, stigliatura canapa verde e grezzo;

Visto, per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo integrativo 6 aprile 1959, per gli operai addetti all'industria della canapa, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. -, la Cooperativa fra Operai Industria Canapiera di S. Benedetto del Tronto, la Cooperativa Funai « Libertà e Lavoro » di S. Benedetto del Tronto;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Ascoli Piceno, in data 12 maggio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo integrativo 6 aprile 1959, relativo agli operai addetti all'industria della canapa, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese e dalle cooperative esercenti la lavorazione della canapa della provincia di Ascoli Piceno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 156, *foglio n.* 19. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI LAVORO 6 APRILE 1959 PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA CANAPA DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

L'anno 1959, il giorno 6 del mese di aprile, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione,

t r a

l'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO, rappresentata dal Presidente comm. per. industriale *Francesco Tavoletti*, assistito dal Direttore comm. *Pasquale Crispo* e dai signori: comm. *Leo Trevisani* per la Ditta Leo Trevisani e figlio, cav. *Silvestro Rosetti* per la Ditta Rosetti Giuseppe e figli, dottor *Mario Perotti* per la Fa.Spa.Co.;

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO, rappresentata dai Segretari signori: *Marcello Luzi* e *Serafino Baiocchi* assistiti dal Segretario della Camera del Lavoro di S. Benedetto del Tronto sig. *Primo Gregori*, dal Segretario provinciale del Sindacato Tessili sig. *Raffaele Massetti* e dai lavoratori *Gino Bollettini* e *Gino Ciabattoni*;

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE C.I.S.L., rappresentata dal Segretario generale dott. *Dante Risponi*, assistito dai signori *Giuseppe Leonetti* e *Giuseppe Assenti*, nonchè dai lavoratori *Pietro Pignati* e *Filippo Testa*;

la COOPERATIVA FRA OPERAI INDUSTRIA CANAPIERA DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO, rappresentata dal direttore signor *Achille Trevisani*;

la COOPERATIVA FUNAI « LIBERTÀ E LAVORO » DI S. BENEDETTO DEL TRONTO, rappresentata dal Presidente signor *Salvatore Giuliani*, assistito dal sig. *Osvaldo Giuliani*;

con l'assistenza dell'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE, rappresentato dal Direttore dott. *Mario Sabatucci* e dal Vice direttore dottor *Gino Pagnanelli*;

si è stipulato il presente contratto di lavoro, integrativo del Contratto collettivo nazionale 30 settembre 1956; da valere per gli operai addetti all'industria della canapa e alle Cooperative similari della provincia di Ascoli Piceno.

Il presente contratto annulla e sostituisce i contratti provinciali precedenti.

Art. 1.

ASSUNZIONE

Per quanto riguarda l'assunzione al lavoro degli operai alle dirette dipendenze si fa espresso riferimento alle norme riportate nell'art. 1, parte prima, operai - del contratto collettivo nazionale di lavoro 30 settembre 1956.

Art. 2.

GIORNI FESTIVI

Con riferimento all'art. 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 30 settembre 1956, si stabilisce di considerare — per il capoluogo del comune di San Benedetto del Tronto — il 13 ottobre quale giornata del Patrono.

Art. 3.

PREAVVISO

Per quanto attiene al preavviso per il licenziamento o le dimissioni degli operai alle dirette dipendenze valgono le norme di cui all'art. 38 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 30 settembre 1956.

Art. 4.

GRATIFICA NATALIZIA

Con riferimento all'art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 30 settembre 1956, si conviene che la liquidazione della gratifica natalizia agli operai alle dirette dipendenze venga effettuata di norma in coincidenza con le festività natalizie.

Art. 5.

CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

A conferma delle disposizioni contenute nell'art. 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 30 settembre 1956, si stabilisce che la consegna della retribuzione agli operai alle dirette dipendenze deve essere accompagnata da un prospetto o da una busta paga, contenente tutti gli elementi costitutivi del guadagno e delle trattenute.

Art. 6.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

Per quanto riguarda il trattamento da farsi agli operai alle dirette dipendenze, licenziati o dimissionari, valgono le disposizioni degli articoli 39 e 40 rispettivamente del Contratto collettivo nazionale di lavoro 30 settembre 1956.

Art. 7

SALARI BASE GIORNALIERI OPERAI CORDAI

I salari base giornalieri degli operai cordai rimangono così fissati:

a) cordai qualificati: per 8 ore L. 1.050 —
b) cordai comuni: per 8 ore . . » 986,40

Ai salari suddetti va aggiunta la indennità di contingenza nella misura volta per volta in vigore nella provincia.

Art. 8.

DECIARATORIA DEGLI OPERAI CORDAI

La classificazione degli operai cordai avviene secondo la seguente declaratoria:

a) è cordaio qualificato quello che sa eseguire a regola d'arte qualsiasi lavoro di filatura, di composizione, di pettinatura di canapa per cordaggio ecc. con lo impiego di qualsiasi tipo e qualità di materia prima;

b) è cordaio comune quello che sa eseguire qualsiasi lavoro di filatura con l'impiego di qualsiasi tipo e qualità di materia prima.

Art. 9.

TARIFFE DI COTTIMO PIENO PER GLI OPERAI CANAPINI

Le tariffe di cottimo pieno per gli operai canapini rimangono così fissate:

	Tariffa base	Cottimo 8 %	Totale
a) per la canapa spuntata al q.le:	7.593	607	8.200
b) per la canapa grezza, al q.le	7.408	592	8.000
c) agli spuntini, per spuntare la canapa, al q.le	2.038	162	2.200

Le tariffe di cui sopra vanno applicate — come di consuetudine — sul netto e cioè sulla canapa riconsegnata al datore di lavoro.

Per « spuntini » si intendono i canapini che dalla canapa grezza ritraggono canapa spuntata, coppello di pedicone, ripassato su pettine fine (gracila) nonchè stoppa o « pedalino » ben ripassato.

I « mazzetti » di canapa pettinata debbono essere confezionati con cinque « nocchi », ogni « nocchio » deve essere di due « vrancate ». Il peso di ogni mazzetto » così confezionato non deve superare i chilogrammi 1,300 per il « fiore » e i chilogrammi 1,500 per il « fiore a fiore ».

I « coppelli » non confezionati a « mazzetti » ma in « fasci » tanto se di « mezzo » quanto se di « pedale » devono essere di due « vrancate ».

Dieci « coppelli di mezzo » non devono pesare più di Kg. 1,300 e dieci « coppelli di pedale » non devono pesare più di Kg. 1,500.

Eventuali infrazioni alle predette norme potranno essere punite con le trattenute dal 15 % al 20 % dello importo delle lavorazioni.

Art. 10.

TARIFFE DI COTTIMO PIENO E PRESCRIZIONI PER GLI SPAGAROLI LAVORANTI A DOMICILIO

Le tariffe di cottimo pieno per la produzione degli spaghi da parte degli spagaroli lavoranti a domicilio vengono fissate come appresso:

a) Spaghetto a tre capi al Kg.	Cottimo compreso caropane	Percentuale per indennità accessorie	Totale
da 41 a 42 matasse	665,30	181,40	846,70
» 39 a 40 »	632,80	173,60	806,40
» 37 a 38 »	601,45	164,65	766,10
» 35 a 36 »	570,10	155,65	725,75
» 33 a 34 »	537,60	147,85	685,45
» 31 a 32 »	505,15	137,75	642,90
» 30 matasse	478,25	133,25	611,50
» 29 »	462,55	129,95	592,50
» 28 »	445,75	126,55	572,30
» 27 »	430,10	122,05	552,15
» 26 »	415,55	115,35	530,90
» 25 »	398,70	112,00	510,70
» 24 »	383,05	107,50	490,55
» 23 »	366,25	101,90	468,15
» 22 »	349,45	99,65	449,10
» 21 »	334,90	95,20	430,10
» 20 »	316,95	87,35	404,30
» 19 »	305,75	85,15	390,90
» 18 »	290,10	81,75	371,85
» 17 »	274,40	76,15	350,55
» 16 »	257,60	73,90	331,50
» 15 »	249,75	69,45	319,20
» 14 »	241,95	64,95	306,90
» 13 »	224,00	59,35	283,35
» 12 »	215,05	54,85	269,90
» 11 »	204,95	49,30	254,25
» 10 »	192,65	45,90	238,55
» 9 »	179,20	40,30	219,50
» 8 »	163,50	35,85	199,35
» 7 »	146,75	31,35	178,10

	Cottimo compreso caropane	Percentuale per indennità accessorie	Totale
da 6 matasse	131,05	29,10	160,15
» 5 »	114,25	25,75	140,00
» 4 »	100,80	20,15	120,95
» 3 »	87,35	15,70	103,05

b) Spago a due capi al Kg.

	Cottimo compreso caropane	Percentuale per indennità accessorie	Totale
da 58 a 60 matasse	665,30	181,40	846,70
da 52 a 54 »	601,45	164,65	766,10
da 48 a 50 »	570,10	155,65	725,75
da 44 a 46 »	505,15	137,75	642,90
da 39 a 41 »	462,55	129,95	592,50
da 30 a 32 »	349,45	99,65	449,10
da 27 a 29 »	334,90	95,20	430,10
da 25 a 26 »	305,75	85,15	390,90
da 23 a 24 »	274,40	76,15	350,55

Per i titoli di spago a tre capi, superiori alle 42 matasse per chilogrammo, la tariffa sarà concordata tra le parti.

Per i titoli di spago a due capi, non contemplati nella tabella *b*) del presente articolo, le tariffe saranno fissate proporzionalmente.

Nelle tariffe di cui all'art. 10 del presente contratto sono comprese oltre alla indennità di contingenza giornaliera fissata per l'operaio qualificato di età superiore ai 20 anni, le indennità per festività, ferie e gratifica natalizia previste dall'art. 11 della Legge 13 marzo 1958, n. 264 sulla « tutela del lavoro a domicilio ».

Art. 11.

TARIFFA DI COTTIMO PIENO PER I « COMPOSITORI » O « CONNETTITORI » DI FILATO, LAVORANTI A DOMICILIO E PRESCRIZIONI

« Compositori » o « connettitori » di filato sono quegli operai che, servendosi di filato, compongono spaghi a tre e a due capi.

Le tariffe di cottimo pieno per tale categoria di operai vengono fissate come appresso:

Elenco titoli	Tariffa base compreso cottimo e caropane	Indennità per ferie, gratifica, festività	Totale al Kg.
1	46 —	9 —	55
1,5	66 —	13 —	79
2	79 —	16 —	95
2,5	101 —	20 —	121
3	114,50	22,50	137
3,5	127,50	25,50	153
4	140 —	28 —	168
4,5	157,50	31,50	189
5	175 —	35 —	210
5,5	192,50	38,50	231
6	210 —	42 —	252
6,5	228 —	45 —	273
7	244,50	49,50	294
7,5	262,50	52,50	315
8	280 —	56 —	336
8,5	297,50	59,50	357
9	315 —	63 —	378
9,5	332,50	66,50	399
10	350 —	70 —	420

Tali tariffe sono comprensive, oltre che dell'indennità di contingenza in atto al momento della stipula del presente contratto, delle indennità di cui all'art. 11 della Legge 13 marzo 1958, n. 264.

Art. 12.

Le parti si danno atto che rimangono in vigore le condizioni individuali di miglior favore eventualmente esistenti per i lavoratori.

Art. 13.

NORME REGOLAMENTARI PER GLI SPAGAROLI E PER I COMPOSITORI LAVORANTI A DOMICILIO

Agli spagaroli lavoranti a domicilio vanno attribuiti i seguenti compiti:

1) piena ed intera responsabilità, nei confronti del datore di lavoro, di tutto il materiale loro affidato per la trasformazione in spago;

2) obbligo di avvertire la ditta nel caso in cui siano costretti sospendere il lavoro o astenersi da esso;

3) obbligo di attenersi alle disposizioni date dalla ditta per la esecuzione del lavoro;

4) obbligo di ritirare tempestivamente la materia prima e di consegnare il prodotto non oltre il termine fissato.

Art. 14.

PRESCRIZIONE PER LA LAVORAZIONE DEGLI SPAGHI

La canapa fornita dall'industriale per la confezione dello spago deve essere asciutta e pettinata conformemente alle qualità di prodotto commissionato agli spagaroli lavoranti a domicilio.

Gli spaghi dovranno essere riconsegnati dagli spagaroli completamente asciutti dalla « cima » alla « coda ».

Altrettanto dicasi per quanto riguarda i compositori.

Gli spaghi umidi saranno essiccati dal datore di lavoro a spese dello spagarolo o del compositore. Il lavoro di finissaggio (« allisciatura ») deve essere effettuato nelle ore antimeridiane.

Eventuali infrazioni alle predette norme potranno essere punite con la trattenuta dal 15 % al 20 % dello importo della lavorazione.

La matassa di spago, tanto a due quanto a tre capi, deve avere la lunghezza di m. 33 utili.

Art. 15.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa espresso riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro 30 settembre 1956 stipulato per gli operai addetti all'industria della canapa e del lino.

Art. 16.

APPLICABILITÀ DEL CONTRATTO

L'applicabilità del presente contratto è subordinata alla stipula di analogo contratto collettivo di lavoro — uguale nella parte economica — che impegni gli artigiani canapieri della provincia di Ascoli Piceno e gli operai da essi dipendenti.

Art. 17.

DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorrerà a tutti gli effetti dal 1° aprile 1959.

Art. 18.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà la durata fino al 31 dicembre 1959. Esso si intenderà rinnovato per un anno e così di seguito, se non verrà disdettato da una delle parti stipulanti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta alle altre parti — almeno due mesi prima della sua scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1221.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali delle provincie di Genova, La Spezia e Savona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958 per i dipendenti dalle aziende commerciali;

Visti, per la provincia di Genova:

Il contratto collettivo integrativo 28 luglio 1960, per i dipendenti dalle aziende commerciali, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali ed Affini C.I.S.L. -, la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo, Mensa e Servizi C.G.I.L. -, l'Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali e Affini U.I.L. ; al quale ha aderito l'Unione Provinciale Lavoratori C.I.S.N.A.L. ;

l'accordo collettivo 29 luglio 1960, concernente la sfera di applicazione dei contratti collettivi per i dipendenti da aziende commerciali, stipulati tra le medesime parti di cui al predetto contratto 28 luglio 1960;

l'accordo collettivo 15 gennaio 1959, per i dipendenti da negozi di macelleria di carni bovine, stipulato tra la Libera Associazione Macellai Genovesi e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Aggregati C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed Affini C.I.S.L. -, l'Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini U.I.L. ;

l'accordo collettivo 8 maggio 1958 per i dipendenti da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, stipulato tra l'Associazione Provinciale Grossisti Ortofrutticoli e il Sindacato Lavoratori Commercio Camera del Lavoro, l'Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali U.I.L., il Sindacato Lavoratori Commercio C.I.S.L. :

Visto, per la provincia di La Spezia, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, per i dipendenti dalle aziende commerciali, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori Addetti al Commercio C.I.S.L. la Federazione Provinciale dei Lavoratori del Commercio Ausiliari e Turismo, l'Unione Provinciale Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini; al quale ha aderito, in data 19 maggio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. ;

Visto, per la provincia di Savona, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, per i dipendenti dalle aziende commerciali, stipulato tra l'Associazione Provinciale Esercenti e Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori Commercio C.G.I.L. -, la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini C.I.S.L. -, la Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali U.I.L. ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 16, n. 39 e n. 41 della provincia di Genova, in data 13 giugno 1960, e 2 agosto 1961, n. 13 della provincia di La Spezia, in data 18 luglio 1960, n. 7 della provincia di Savona, in data 1 agosto 1960, dei contratti ed accordi sopra citati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

per la provincia di Genova, il contratto collettivo 28 luglio 1960 e l'accordo collettivo 29 luglio 1960, relativo ai dipendenti dalle aziende commerciali; l'accordo collettivo 15 gennaio 1959, relativo ai dipendenti da negozi di macelleria di carni bovine, l'accordo collettivo 8 maggio 1958, relativo ai dipendenti da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;

per la provincia di La Spezia, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo ai dipendenti dalle aziende commerciali:

per la provincia di Savona, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, relativo ai dipendenti da aziende commerciali;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali esercenti le attività indicate nei contratti e negli accordi di cui al primo comma, della provincia di Genova, La Spezia, Savona.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 14. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 28 LUGLIO 1960 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI GENOVA

L'anno millenovecentosessanta, il giorno 28 luglio in Genova,

tra

l'Associazione dei Commercianti della provincia di Genova in persona del suo presidente comm. *Callisto Bagnara* assistito dai vice presidenti sigg. comm. rag. *Mario Sbarbori* e cav. rag. *Ugo Romoli* e dai sigg. cav. *Pietro Chianese,* comm. rag. *F.A Forzani,* comm. *Maurizio Grillo,* cav. *Dante Bonati,* cav *Luigi Simonelli,* dall'avv. *Fausto Voena* e dal dott *Giorgio San Fiorenzo,*

e

la Federazione Provinciale Sindacati addetti ai Servizi Commerciali ed Affini FISASCA C.I.S.L., rappresentata dal suo segretario provinciale sig. *Fausto Guzzonato* e dal sig. *Giovanni Parodi,* vice segretario provinciale;

la F.I.L.C.A.M.S. C.G.I.L. Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Albergo Mensa e Servizi, rappresentata dal suo segretario responsabile provinciale, sig. *Manlio Podestà,* assistito dai sigg. *Adolfo Zanella* e *Andrea Doria;*

la U.I.D.A.C.A. U.I.L. - Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini, rappresentata dal Segretario provinciale sig. *Antonino Romeo* assistito dal sig. *Luigi Tagli;*

si è stipulato il presente contratto collettivo integrativo del Contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle aziende commerciali della provincia di Genova rientranti nella sfera di applicazione del succitato Contratto nazionale, con esclusione delle rivendite di pane e pasta alimentare e delle macellerie di carni bovine ed equine.

Art. 1.

A decorrere rispettivamente dal 1° marzo 1961 e dal 1° giugno 1961 i minimi di retribuzione per i lavoratori del commercio, disciplinati dal Contratto nazionale 28 giugno 1958, sono fissati nella misura sotto indicata. Essi minimi si intendono al lordo delle ritenute erariali, assistenziali e previdenziali previste dalle vigenti leggi e sono comprensivi dei sei punti di contingenza scattati, in applicazione dell'accordo 17 maggio 1951, tra il dicembre 1955 ed il novembre 1956, nonchè dell'indennità di caro pane prevista dalla legge.

Poichè, in relazione al disposto dell'art. 37 della Costituzione, nel determinare i minimi sotto indicati si è proceduto a ridurre lo scarto esistente alla data di stipulazione del presente contratto di lavoro tra le retribuzioni del personale maschile e quelle del personale femminile, si conviene che le retribuzioni del personale femminile previste dal presente contratto si intendono fin d'ora assorbenti delle modifiche o aumenti che potessero avere applicazione, dalla data di stipulazione del presente contratto e fino al 31 dicembre 1961, a seguito di eventuali contratti o accordi nazionali che venissero nel frattempo stipulati in relazione al citato art. 37 della Costituzione, nonchè alla Convenzione n. 100 dell'O.I.L. ed all'art. 119 del Trattato istitutivo della C.E.E.

Tabella *A*

MINIMI DI RETRIBUZIONE
PER I LAVORATORI DEL COMMERCIO
in vigore dal 1° marzo al 31 maggio 1961

PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

Categoria *A*

	Uomini	Donne
Raggruppamento A 1:		
Personale con funzioni di carattere direttivo	88.500	81.225
Raggruppamento A 2:		
a) capo di servizio tecnico od amministrativo;		
b) gestore o gerente di negozio o di filiali con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze;		
c) capo dell'ufficio vendita o acquisti;		
d) capo di ufficio autonomo legale o contenzioso, abilitato all'esercizio professionale	80.500	73.695

Categoria *B*

Raggruppamento B 1:

Capo ufficio;

Ispettore;

Gerente o gestore di negozio filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui alla lettera *b*) del raggruppamento *A 2*;

	Uomini	Donne
Capo contabile;		
Cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse;		
Capo officina con la completa responsabilità, sia tecnica che amministrativa, dell'officina stessa	69.000	62.015

Raggruppamento B 2:

	Uomini	Donne
Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale;		
Capo reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto, oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze;		
Capo reparto tecnico di ciclo meccanografico comprendente uno o più fasi di ciclo medesimo;		
Contabile con mansioni di concetto o primanotista;		
Corrispondente con mansioni di concetto;		
Segretario di direzione con mansioni di concetto;		
Progettista;		
Consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze;		
Agente acquisitore nelle aziende di legname;		
Agente esterno consegnatario delle merci alle dipendenze della ditta per il carico, lo scarico, e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga mansioni di concetto;		
Determinazione di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo;		
Estimatore nelle aziende commerciali di arte e di antichità;		
Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale;		
Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;		
Propagandista scientifico;		
Chimico di laboratorio;		
Capitano di rimorchiatore	63.500	56.950

Raggruppamento B 3:

	Uomini	Donne
Vice caporeparto, anche con funzioni di vendita;		
Vice capo reparto tecnico di ciclo meccanografico;		
Interprete;		
Stenodattilografo in lingue estere;		
Disegnatore tecnico,		
Pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori e in bianco e nero); creatore e redattore di testi pubblicitari;		
Vetrinisti;		
Creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi come tale soltanto chi redige i rapporti informativi con piena discrezione concettuale);		
Commesso stimatore di gioielleria;		
Ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264;		
Ottico patentato in sessioni sanatorie provinciali a norma degli artt. 30, 31 e 32 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1394, con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria;		
Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria;		
Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'Azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;		
Altro personale con mansioni analoghe di concetto, non espressamente compreso nella predetta elencazione	60.500	54.345

Personale di concetto con età inferiore ai 21 anni:

	Uomini	Donne
Età dai 20 ai 21 anni	55.000	49.275
Età adi 18 ai 20 anni	49.500	44,560

CATEGORIA *C*

Raggruppamento C 1:

Contabile d'ordine;

Cassiere comune;

Traduttore;

Astatore;

	Uomini	Donne
Controllore di settore tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo;		
Commesso di vendita	50.500	45.545
Età dai 20 ai 21 anni	44.000	39.490
Età dai 19 ai 20 anni	38.500	33.375
Età dai 18 ai 19 anni	38.000	32.880
Età dai 17 ai 18 anni	30.500	26.895
Età dai 16 ai 17 anni	27.500	24.290
Inferiore ai 16 anni	19.000	18.015

Raggruppamento C 2:

Gruppo a)

	Uomini	Donne
Addetto alle macchine calcolatrici e contabili;		
Propagandista addetto alla propaganda dei prodotti con mansioni prelevamenti impiegatizie che non richiedano cognizioni di carattere scientifico;		
Esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo;		
Compilatore o condizionatore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi per tale chi opera su schemi prestabiliti e senza il requisito della piena discrezione concettuale);		
Stenodattilografo;		
Magazziniere;		
Magazziniere anche con funzioni di vendita;		
Impiegato addetto alle spedizioni	45.500	44.560

Gruppo b)

	Uomini	Donne
Aiuto contabile;		
Operatore meccanografico di ordine addetto alle macchine meccanografiche, escluse le perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera;		
Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa;		
Commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni);		
Aiuto-pittore e aiuto-disegnatore;		
Aiuto-commesso con anzianità di servizio superiore a 5 anni;		
Aiuto vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie);		
Commesso di magazzino	47.000	42.445

Raggruppamento C 3:

	Uomini	Donne
Fatturista;		
Squarcista;		
Aiuto-commesso con anzianità di servizio da tre a cinque anni;		
Preparatore di commissioni (escluso il personale di aziende all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento delle merci e alla consegna ai clienti; tale personale è compreso tra quello con mansioni non impiegatizie);		
Informatore negli istituti di informazioni commerciali. purchè assunto stabilmente e in esclusiva, con contratto di lavoro subordinato;		
Commesso di biblioteca circolante;		
Impiegato addetto al controllo delle vendite;		
Impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione, anchè se svolge mansioni di sorveglianza;		
Addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le Aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali;		
Addetto al conteggio ed alle scritturazioni presso l'Ufficio spedizione delle Agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale;		
Addetto al riscontro e controllo nelle Agenzie giornalistiche;		
Aiuto-magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie;		
Pratico di laboratorio chimico	46.500	41.955

Raggruppamento C 4:

Dattilografo;

Scritturale;

Archivista, protocollista;

Schedarista;

Codificatore (impiegato che traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.);

Operatore di macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera;

Addetto agli indirizzi;

Aiuto-commesso fino a tre anni di anzianità di servizio;

Campionarista, prezzista o addetto al prezziario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini dell'azienda);

	Uomini	Donne
Addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso Aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri, ecc.;	—	—
Addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle Agenzie giornalistiche;		
Addetto al controllo ed alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie;		
Addetto al centralino telefonico;		
Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione	45.500	40.970
Personale dei raggruppamenti C/2 C/3 e C/4 inferiori ai 21 anni:		
Età dai 20 ai 21 anni	42.500	38.365
Età dal 19 ai 20 anni	37.500	32.740
Età dal 18 ai 19 anni	37.000	31.895
Età dai 17 ai 18 anni	29.500	25.910
Età dai 16 ai 17 anni	26.500	23.655
Inferiori ai 16 anni	18.000	17.030

PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

CATEGORIA *D*

	Uomini	Donne
Raggruppamento D 1:		
Conducente di autotreno	49.000	—
Età dai 20 ai 21 anni	43.500	—
Età dai 18 ai 20 anni	38.500	—
Raggruppamento D 2:		
Gruppo a)		
Autista	48.000	—
Gruppo b)		
Dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali);		
Preparatore di commissioni con mansioni esclusivamente manuali (personale di aziende all'ingrosso che provvede allo smistamento delle merci e consegna ai clienti, alle dipendenze del magazziniere);		
Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) con facoltà di esazione;		
Marcatore (addetto alla materiale applicazione dei cartellini dei prezzi);		
Usciere;		
Imballatore;		
Impaccatore;		
Conducente di motofurgone	45.000	40.125
Età dai 20 ai 21 anni	42.500	38.365
Età dai 18 ai 20 anni	37.500	32.040
Età dal 17 ai 18 anni	30.000	26.400
Età dai 16 ai 17 anni	27.500	24.290
Inferiori ai 16 anni	19.000	17.665
Raggruppamento D 3:		
Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) senza facoltà di esazione;		
Fattorino;		
Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce, con o senza facoltà di esazione);		
Custode;		
Guardiano di deposito;		
Guardiano notturno;		
Avvolgitore;		
Fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste;		
Portiere;		
Conducente di veicoli a trazione animale;		
Ascensorista	44.000	39.140
Età dai 20 ai 21 anni	42.000	37.870
Età dai 18 ai 20 anni	37.000	31.545
Età dal 17 ai 18 anni	29.000	25.765
Età dai 16 ai 17 anni	26.500	23.655
Inferiore ai 16 anni	18.000	17.030
Raggruppamento D 4:		
Personale addetto al carico e scarico, personale di fatica in genere e addetto alle pulizie;		
Garzone;		
Altro personale con mansioni analoghe	43.500	38.650
Età dai 20 ai 21 anni	41.500	37.380
Età dai 18 ai 20 anni	36.500	31.055
Età dai 17 ai 18 anni	28.500	25.275
Età dai 16 ai 17 anni	26.000	23.160
Inferiori ai 16 anni	17.000	16.500

CATEGORIA *E*

Personale operaio addetto ai servizi interni (illuminazione, riscaldamento, refrigerazione, antincendio, ecc.), ai laboratori annessi ed alle officine di riparazione.

Raggruppamento E 1:

Gruppo a)

	Uomini	Donne
Capo operaio; Meccanici specializzati per macchine calcolatrici e contabili; Riparatori e montatori di apparecchi televisivi	52.500	46.465

Gruppo b)

Meccanici armaiuoli; Montatori di macchine; Riparatori e montatori di apparecchi radio; Meccanici specialisti per macchine da scrivere	50.000	—

Gruppo c)

Operai meccanici; Aggiustatori e specializzati in genere	49.000	43.715

Operai specializzati inferiori ai 21 *anni*:

Età dai 20 ai 21 anni	43.500	38.650
Età dai 18 ai 20 anni	38.500	32.675
Età dai 17 ai 18 anni	30.500	26.895
Età dai 16 ai 17 anni	28.500	24.925

Raggruppamento E 2:

Operai qualificati	45.000	39.775
Età dai 20 ai 21 anni	42.500	38.015
Età dai 18 ai 20 anni	37.500	32.040
Età dai 17 ai 18 anni	29.500	26.260
Età dai 16 ai 17 anni	27.500	24.290
Inferiori ai 16 anni	19.000	17.665

Raggruppamento E 3:

Operai comuni	44.000	39.140
Età dai 20 ai 21 anni	42.000	37.870
Età dai 18 ai 20 anni	37.000	31.545
Età dai 17 ai 18 anni	28.500	25.625
Età dai 16 ai 17 anni	26.500	23.655
Inferiori ai 16 anni	18.000	17.030

QUALIFICHE SPECIALI PER LE AZIENDE COMMERCIALI FORNITRICI DI BORDO

Categoria *B*

	Uomini	Donne
Capo deposito o magazziniere con funzioni tecniche od amministrative autonome; Impiegato addetto alle spedizioni in Dogana con tessera rossa; Impiegato di fiducia con mansioni promiscue di vendita	63.500	56.950

Categoria *C* 2

Impiegato addetto alla ricezione ed all'esecuzione delle commissioni di bordo	55.500	49.420
Impiegato addetto alle spedizioni in Dogana con solo tessera nera	53.500	47.800

Categoria *D*

D 2 *a*) conducente di pirobarca e barca a motore	52.000	—
D 2 *b*) barcaiolo o facchino con incarichi di fiducia che provvede, cioè, alla consegna delle provviste di bordo, al relativo controllo ed al ritiro dei buoni di consegna con eventuali documenti di doganali	45.000	—
D 3 Barcaiolo	44.000	—

MINIMI DI RETRIBUZIONE PER GLI APPRENDISTI

Le retribuzioni sotto specificate sono riferite ad un orario settimanale di 44 ore, ai sensi dell'art. 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Apprendisti a mansioni impiegatizie:

Oltre 21 anni	39.500	35.060
Età da 20 a 21 anni	37.000	32.595
Età da 19 a 20 anni	34.000	29.990
Età da 18 ai 19 anni	29.000	25.765
Età da 17 a 18 anni	25.000	22.175
Età da 16 a 17 anni	20.000	18.300
Inferiori a 16 anni	16.000	15.500

Apprendisti a mansioni non impiegatizie:

Oltre 21 anni	39.000	34.565
Età da 20 a 21 anni	36.500	32.100
Età da 18 a 20 anni	31.500	27.880
Età da 17 a 18 anni	24.500	21.685
Età da 16 a 17 anni	19.500	17.460
Inferiori a 16 anni	16.000	15.060

DIPENDENTI NEGOZI GENERI ALIMENTARI

	UOMINI			DONNE		
	per 8 ore	2 ore straor.	per 10 ore	per 8 ore	2 ore straor.	per 10 ore
Raggruppamento B-1:						
Gerente o gestore di negozio, filiale a spaccio	57.500	17.250	74.750	51.390	15.415	66.805
Raggruppamento C-1:						
Commesso di vendita; Commesso di rosticceria, friggitoria o gastronomia anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande; Cassiere comune	45.000	13.500	58.500	40.125	12.040	52.165
Età da 20 a 21 anni	39.500	11.850	51.350	35.760	10.730	46.490
Età da 19 a 20 anni	36.000	10.800	46.800	30.560	9.160	39.720
Età da 18 a 19 anni	35.000	10.500	45.500	29.925	8.980	38.905
Età da 17 a 18 anni	28.000	8.400	36.400	24.780	7.435	32.215
Età da 16 a 17 anni	25.500	7.650	33.150	22.670	6.800	29.470
Inferiori a 16 anni	17.500	5.250	22.750	16.540	4.960	21.500
Raggruppamento D-1:						
Banconiere o lavorante di 1ª categ. di macellerie ovine e suine, di tripperie, e di rivendite di pollame, selvaggina ed affini	44.000	13.200	57.200	38.790	11.640	50.430
Età da 20 a 21 anni	39.000	11.700	50.700	34.915	10.475	45.390
Età da 18 a 20 anni	35.500	10.650	46.150	29.720	8.915	38.635
Età da 17 a 18 anni	28.000	8.400	36.400	24.780	7.435	32.215
Età da 16 a 17 anni	26.500	7.950	34.450	22.955	6.885	29.840
Raggruppamento D-2:						
Aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui); Aiuto banconiere o lavorante di 2ª cat. di macellerie di carni ovine o suine, di tripperie, di rivendite di pollame e selvaggina e affini; Aiuto commesso nei negozi e rivendite di erbaggi e frutta; Aiuto commesso di negozi o spacci di prodotti della pesca; Banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.)	41.000	12.300	53.300	36.185	10.855	47.040
Età da 20 a 21 anni	38.000	11.400	49.400	34.280	10.285	44.565
Età da 18 a 20 anni	34.500	10.350	44.850	29.085	8.725	37.810
Età da 17 a 18 anni	27.000	8.100	35.100	24.145	7.245	31.390
Età da 16 a 17 anni	25.500	7.650	33.150	22.320	6.695	29.015
Inferiori a 16 anni	17.500	5.250	22.750	16.540	4.960	21.500
Raggruppamento D-3:						
Aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.)	40.000	12.000	52.000	35.200	10.560	45.760
Età da 20 a 21 anni	38.000	11.400	49.400	34.280	10.285	44.565
Età da 18 a 20 anni	34.000	10.200	44.200	28.940	8.685	37.625
Età da 17 a 18 anni	26.500	7.950	34.450	23.655	7.095	30.750
Età da 16 a 17 anni	24.500	7.350	31.850	21.685	6.505	28.190
Inferiori a 16 anni	16.500	4.950	21.450	16.000	4.800	20.800
Raggruppamento D-4:						
Personale di fatica, portapacchi e garzoni	39.000	11.700	50.700	34.565	10.370	44.935
Età da 20 a 21 anni	37.500	11.250	48.750	33.440	10.030	43.470
Età da 18 a 20 anni	33.500	10.050	43.550	28.450	8.530	36.980
Età da 17 a 18 anni	26.000	7.800	33.800	23.160	6.950	30.110
Età da 16 a 17 anni	24.500	7.350	31.850	21.335	6.400	27.735
Inferiori a 16 anni	16.000	4.800	20.800	15.590	4.677	20.267

APPRENDISTI DIPENDENTI DA NEGOZI DI GENERI ALIMENTARI

(Le retribuzioni sono riferite ad un orario settimanale di 44 ore ai sensi dell'art. 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25).

Apprendisti:	Uomini	Donne
oltre 21 anni	34.500	30.485
da 20 a 21 anni	32.500	28.515
da 18 a 20 anni	28.000	24.780
da 17 a 18 anni	23.000	20.555
da 16 a 17 anni . .	19.000	16.965
inferiori a 16 anni	15.000	13.725

TABELLA *B*)

MINIMI DI RETRIBUZIONE
PER I LAVORATORI DEL COMMERCIO
in vigore dal 1° giugno 1961

PERSONALE CON MANSIONI IMPIEGATIZIE

CATEGORIA *A*

Raggruppamento A 1:

	Uomini	Donne
Personale con funzioni di carattere direttivo	95.000	87.000

Raggruppamento A 2:

a) capo di servizio tecnico e amministrativo;

b) gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze;

c) capo dell'Ufficio vendite o acquisti;

d) capo di ufficio autonomo legale o contenzioso, abilitato all'esercizio professionale — 86.000 — 78.500

CATEGORIA *B*

Raggruppamento B 1

Capo ufficio;

Ispettore;

Gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui alla lettera *b*) del raggruppamento A 2;

Capo contabile;

Cassiere principale che sovraintende almeno a tre casse;

Capo di officina con la completa responsabilità, sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa — 73.000 — 65.500

Raggruppamento B 2:

Ispettore interno con mansioni di vigilanca e sorveglianza del personale;

Capo reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto, oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze;

Capo reparto tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo;

Contabile con mansioni di concetto o primanotista;

Corrispondente con mansioni di concetto;

Segretario di direzione con mansioni di concetto;

Progettista;

Consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica ed amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze;

Agente acquisitore nelle aziende di legname;

Agente esterno consegnatario delle merci alle dipendenze della ditta per il carico, lo scarico, e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga mansioni di concetto;

Determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo;

Estimatore nelle aziende commerciali di arte e di antichità;

Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale:

Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;

Propagandista scientifico:

Chimico di laboratorio;

Capitano di rimorchiatore — Uomini 67.000 — Donne 60.000

Raggruppamento B 3:

Vice caporeparto, anche con funzioni di vendita;

Vice caporeparto tecnico di ciclo meccanografico;

Interprete;

Stenodattilogrado in lingue estere;

disegnatore tecnico;

Pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori e in bianco e nero); creatore e redattore di testi pubblicitari;

Vetrinista;

Creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi come tale soltanto chi redige i rapporti informativi con piena discrezione concettuale);

Commesso stimatore di gioielleria;

Ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264;

Ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli artt. 30, 31 e 32 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1394, con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria;

Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria;

Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;

	Uomini	Donne
Altro personale con mansioni analoghe di concetto, non espressamente compreso nella predetta elencazione	64.000	57.500

Personale di concetto con età inferiore ai 21 anni:

	Uomini	Donne
Età dai 20 ai 21 anni	59.000	53.000
Età dal 18 ai 20 anni	53.000	47.500

CATEGORIA *C*

Raggruppamento C 1:

Contabile d'ordine;

Cassiere comune;

Traduttore;

Astatore;

Controllore di settore tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo;

	Uomini	Donne
Commesso di vendita	53.000	48.000
Età dal 20 ai 21 anni	46.000	41.500
Età dal 19 ai 20 anni	42.000	36.500
Etàdal 18 al 19 anni	38.000	33.000
Età dai 17 ai 18 anni	33.000	29.000
Età dai 16 ai 17 anni	28.000	24.500
Inferiori ai 16 anni	20.000	19.000

Raggruppamento C 2:

Gruppo a):

Addetto alle macchine calcolatrici e contabili;

Propagandista addetto alla propaganda dei prodotti con mansioni prevalentemente impiegatizie che non richiedano cognizioni di carattere scientifico;

Esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo;

Compilatore o condizionatore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi per tale chi opera su schemi prestabiliti e senza il requisito della piena discrezione concettuale);

stenodattilografo;

Magazziniere;

Magazziniere anche con funzioni di vendita;

	Uomini	Donne
Impiegato addetto alle spedizioni	52.000	47.000

Gruppo b):

Aiuto contabile;

Operatore meccanografico di ordine addetto alle macchine meccanografiche, escluse le perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera;

Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa;

Commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni);

Aiuto-pittore e aiuto-disegnatore;

Aiuto-commesso con anzianità di servizio superiore a 5 anni;

Aiuto-vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie);

	Uomini	Donne
Commesso di magazzino	50.000	45.000

Raggruppamento C 3:

Fatturista;

Squarcista;

Aiuto-commesso con anzianità di servizio da tre a cinque anni;

Preparatore di commissioni (escluso il personale di aziende all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento delle merci ed alla consegna ai clienti; tale personale è compreso tra quello con mansioni non impiegatizie);

	Uomini	Donne
Informatore negli istituti di informazioni commerciali purchè assunto stabilmente ed in esclusiva, con contratto di lavoro subordinato;		
Commesso di biblioteca circolante;		
Impiegato addetto al controllo delle vendite;		
Impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione, anche se svolge mansioni di sorveglianza;		
Addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le Aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali;		
Addetto al conteggio ed alle scritturazioni presso l'Ufficio spedizione delle Agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale;		
Addetto al riscontro e controllo nelle Agenzie giornalistiche;		
Aiuto-magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie;		
Pratico di laboratorio chimico	49.000	44.000

Raggruppamento C 4:

	Uomini	Donne
Dattilografo;		
Scritturale;		
Archivista, protocollista;		
Schedarista;		
Codificatore (impiegato che traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.);		
Operatore di macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera;		
Addetto agli indirizzi;		
Aiuto-commesso fino a tre anni di anzianità di servizio;		
Campionarista, prezzista o addetto al prezziario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini dell'azienda);		
Addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso Aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri, ecc.;		
Addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle Agenzie giornalistiche;		
Addetto al controllo ed alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie;		
Addetto al centralino telefonico;		
Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione	47.000	42.500

Personale dei raggruppamenti C/2, C/3 e C/4

Inferiore ai 21 anni:

	Uomini	Donne
Età dai 20 ai 21 anni	45.000	40.500
Età dai 19 ai 20 anni	41.000	36.000
Età dai 18 ai 19 anni	37.000	32.000
Età dai 17 ai 18 anni	32.000	28.000
Età dai 16 ai 17 anni	27.000	24.000
Inferiori ai 16 anni	19.000	18.000

PERSONALE CON MANSIONI NON IMPIEGATIZIE

CATEGORIA *D*

Raggruppamento D 1:

	Uomini	Donne
Conducente di autotreno	52.000	—
Età dai 20 ai 21 anni	46.000	—
Età dai 18 ai 20 anni	42.000	—

Raggruppamento D 2:

Gruppo *a*):

	Uomini	Donne
Autista	50.000	—

Gruppo *b*):

	Uomini	Donne
Dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali);		
Preparatore di commissioni con mansioni esclusivamente manuali (personale di aziende all'ingrosso che provvede allo smistamento delle merci e consegna ai clienti, alle dipendenze del magazziniere);		
Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) con facoltà di esazione;		
Marcatore (addetto alla materiale applicazione dei cartellini dei prezzi);		
Usciere;		
Imballatore;		
Impaccatore;		
Conducente di motofurgone	47.000	42.000
Età dai 20 ai 21 anni	45.000	40.500
Età dai 18 ai 20 anni	39.000	33.500
Età dai 17 ai 18 anni	33.000	29.000
Età dai 16 ai 17 anni	29.000	25.500
Inferiori ai 16 anni	20.000	18.500

	Uomini	Donne
Raggruppamento D 3:		
Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) senza facoltà di esazione;		
Fattorino;		
Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce, con o senza facoltà di esazione);		
Custode;		
Guardiano di deposito;		
Guardiano notturno;		
Avvolgitore;		
Fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste;		
Portiere;		
Conducente di veicoli a trazione animale;		
Ascensorista	46.000	41.000
Età dai 20 ai 21 anni	43.000	39.000
Età dai 18 ai 20 anni	38.000	32.500
Età dai 17 ai 18 anni	32.000	28.500
Età dai 16 ai 17 anni	28.000	25.000
Inferiori ai 16 anni	19.000	18.000
Raggruppamento D 4:		
Il personale addetto al carico e scarico, personale di fatica in genere e addetto alle pulizie; garzone;		
Altro personale con mansioni analoghe	45.000	40.000
Età dai 20 ai 21 anni	42.000	38.000
Età dai 18 ai 20 anni	37.000	31.500
Età dai 17 ai 18 anni	31.000	27.500
Età dai 16 ai 17 anni	27.000	24.000
Inferiori ai 16 anni	18.000	17.500

CATEGORIA *E*

Personale operaio addetto ai servizi interni (illuminazione, riscaldamento, refrigerazione, antincendio, ecc.), ai laboratori annessi ed alle officine di raparazione.

	Uomini	Donne
Raggruppamento E 1:		
Gruppo *a*):		
Capo operaio:		
Meccanici specializzati per macchine calcolatrici e contabili;		
Riparatori e montatori di apparecchi televisivi	56.000	49.500
Gruppo *b*):		
Meccanici armaiuoli;		
Montatori di macchine;		
Riparatori e montatori di apparecchi radio;		
Meccanici specialisti per macchine da scrivere	53.000	—
Gruppo *c*):		
Operai meccanici;		
Aggiustatori e specializzati in genere	52.000	46.500
Operai specializzati inferiori ai 21 anni:		
Età dai 20 ai 21 anni	46.000	41.000
Età dai 18 ai 20 anni	40.000	34.000
Età dai 17 ai 18 anni	34.000	30.000
Età dai 16 ai 17 anni	30.000	26.000
Raggruppamento E 2:		
Operai qualificati	47.000	41.500
Età dai 20 ai 21 anni	44.000	39.500
Età dai 18 ai 20 anni	38.000	32.500
Età dai 17 ai 18 anni	32.000	28.500
Età dai 16 ai 17 anni	29.000	25.500
Inferiori ai 16 anni	20.000	18.500
Raggruppamento E 3:		
Operai comuni	46.000	41.000
Età dai 20 ai 21 anni	43.000	39.000
Età dai 18 ai 20 anni	38.000	32.500
Età dai 17 ai 18 anni	32.000	29.000
Età dai 16 ai 17 anni	27.000	24.000
Inferiori ai 16 anni	19.000	18.000

Qualifiche speciali per le aziende commerciali fornitrici di bordo:

CATEGORIA *B*

	Uomini	Donne
Capo deposito o magazziniere con funzioni tecniche od amministrative autonome;		
Impiegato addetto alla spedizione in Dogana con tessera rossa;		
Impiegato di fiducia con mansioni promiscue di vendita	67.000	60.000

CATEGORIA *C* 2

	Uomini	Donne
Impiegato addetto alla ricezione ed all'esecuzione delle commissioni di bordo	58.000	51.500
Impiegato addetto alle spedizioni in Dogana con solo tessera nera	56.000	50.000

CATEGORIA *D*

	Uomini	Donne
D 2 *a*) conducente di pirobarca e di barca a motore	54.000	—

D 2 *b*) barcaiolo o facchino con incarichi di fiducia che provvede, cioè

	Uomini	Donne
alla consegna delle provviste di bordo, al relativo controllo ed al ritiro dei buoni di consegna con eventuali documenti doganali	47.000	—
D 3 barcaiolo	46.000	—

MINIMI DI RETRIBUZIONE
PER GLI APPRENDISTI

Le retribuzioni sotto specificate sono riferite ad un orario settimanale di 44 ore, ai sensi dell'art. 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Apprendisti a mansioni impiegatizie:	Uomini	Donne
Oltre 21 anni	41.000	36.500
Età da 20 a 21 anni	38.000	33.500
Età da 19 a 20 anni	35.000	31.000
Età da 18 a 19 anni	31.000	27.500
Età da 17 a 18 anni	26.000	23.000
Età da 16 a 17 anni	21.000	19.000
Inferiori a 16 anni	17.000	16.500

Apprendisti a mansioni non impiegatizie:	Uomini	Donne
Oltre 21 anni	40.000	35.500
Età da 20 a 21 anni	37.000	32.500
Età da 18 a 20 anni	32.000	28.500
Età da 17 a 18 anni	26.000	23.000
Età da 16 a 17 anni	21.000	19.000
Inferiori a 16 anni	17.000	16.000

DIPENDENTI DA NEGOZI DI GENERI ALIMENTARI

	UOMINI			DONNE		
	per 8 ore	2 ore straor.	per 10 ore	per 8 ore	2 ore straor.	per 10 ore
Raggruppamento B-1:						
Gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio	61.000	18.300	79.300	54.500	16.350	70.850
Raggruppamento C-1:						
Commesso di vendita; Commesso di rosticceria, friggitoria o gastronomia anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione di vivande; Cassiere comune	47.000	14.100	61.100	42.000	12.600	54.600
Età da 20 a 21 anni	41.500	12.450	53.950	37.500	11.250	48.750
Età da 19 a 20 anni	39.500	11.850	51.350	33.500	10.050	43.550
Età da 18 a 19 anni	35.000	10.500	45.500	30.000	9.000	39.000
Età da 17 a 18 anni	30.500	9.150	39.650	27.000	8.100	35.100
Età da 16 a 17 anni	27.000	8.100	35.100	23.000	6.900	29.900
Inferiori a 16 anni	18.500	5.550	24.050	17.500	5.250	22.750
Raggruppamento D-1:						
Banconiere o lavorante di 1ª cat. di macellerie ovine e suine, di tripperie, e di rivendite di pollame, selvaggina ed affini	46.500	13.950	60.450	41.000	12.300	53.300
Età da 20 a 21 anni	42.000	12.600	54.600	37.500	11.250	48.750
Età da 18 a 20 anni	37.000	11.100	48.100	31.000	9.300	40.300
Età da 17 a 18 anni	31.000	9.300	40.300	27.500	8.250	35.750
Età da 16 a 17 anni .	28.000	8.400	36.400	24.000	7.200	31.200
Raggruppamento D-2:						
Aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui); Aiuto banconiere o lavorante di 2ª cat. di macellerie di carni ovine e suine, di tripperie, di rivendite di pollame e selvaggina e affini; Aiuto commesso nei negozi e rivendite di erbaggi e frutta; Aiuto commesso di negozi o spacci di prodotti della pesca; Banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.)	43.000	12.900	55.900	38.000	11.400	49.400
Età da 20 a 21 anni	40.500	12.150	52.650	36.500	10.950	47.450
Età da 18 a 20 anni	36.000	10.800	46.800	30.000	9.000	39.000
Età da 17 a 18 anni	29.500	8.850	38.350	26.500	7.950	34.450
Età da 16 a 17 anni	27.000	8.100	35.100	23.500	7.050	30.550
Inferiori a 16 anni	18.500	5.550	24.050	17.500	5.250	22.750
Raggruppamento D-3:						
Aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.)	42.000	12.600	54.600	37.000	11.100	48.100
Età da 20 21 anni	40.000	12.000	52.000	35.000	10.500	45.500
Età da 18 a 20 anni	35.000	10.500	45.500	29.500	8.850	38.350
Età da 17 a 18 anni	29.000	8.700	37.700	26.000	7.800	33.800
Età da 16 a 17 anni	26.000	7.800	33.800	22.500	6.750	29.250
Inferiori a 16 anni	17.500	5.250	22.750	17.000	5.100	22.100
Raggruppamento D-4:						
Personale di fatica, portapacchi e garzoni	40.500	12.150	52.650	36.000	10.800	46.800
Età da 20 a 21 anni	38.000	11.400	49.400	34.000	10.200	44.200
Età da 18 a 20 anni	34.000	10.200	44.200	29.000	8.700	37.700
Età da 17 a 18 anni	28.500	8.550	37.050	25.000	7.500	32.500
Età da 16 a 17 anni	25.500	7.650	33.150	22.000	6.600	28.600
Inferiori a 16 anni	17.000	5.100	22.100	16.500	4.950	21.450

APPRENDISTI DIPENDENTI
DA NEGOZI DI GENERI ALIMENTARI

(Le retribuzioni sono riferite ad un orario settimanale di 44 ore ai sensi dell'art. 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25).

Apprendisti:	Uomini	Donne
Oltre 21 anni	35.500	31.500
Da 20 a 21 anni	33.000	29.000
Da 18 a 20 anni	28.500	25.000
Da 17 a 18 anni	24.500	22.000
Da 16 a 17 anni	20.500	18.500
Inferiori a 16 anni	16.000	14.500

Art. 2.

RIDUZIONE PER I COMUNI DELLA PROVINCIA

I minimi di retribuzione base di cui al precedente art. 1 hanno valore per tutto il territorio del comune di Genova. Per gli altri Comuni della Provincia essi si intendono ridotti del 2,50 % (due e cinquanta per cento) per i comuni di Santa Margherita Ligure, Rapallo, Chiavari e Sestri Levante e dell8 % (otto per cento) per gli altri Comuni della Provincia.

Art. 3.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Oltre e in aggiunta ai minimi di stipendio e di salario indicati al precedente art. 1, le aziende dovranno corrispondere ai lavoratori dipendenti l'indennità di contingenza formata dai punti di scala mobile scattati, in base all'accordo 29 aprile 1957, a decorrere dal dicembre 1956, nonchè da quelli che potranno scattare successivamente all'entrata in vigore del presente contratto.

Art 4.

INDENNITÀ DI FAMIGLIA

A tutti i lavoratori, sia impiegati che operai, aventi familiari a carico per i quali è riconosciuto, a' sensi di legge, il diritto a percepire gli assegni familiari, dovrà corrispondersi, a carico del datore di lavoro, una indennità di famiglia nella misura di L. 1.000 (mille) mensili per la prima persona a carico e di L. 500 (cinquecento) mensili per ogni persona a carico oltre alla prima, e questo fino ad un massimale complessivo di L. 3.000 (tremila) mensili.

Ritenuto che l'indennità di famiglia viene corrisposta ad integrazione degli assegni familiari, essa verrà considerata, a tutti gli effetti contrattuali, come parte degli assegni familiari medesimi.

Art. 5.

VITTO E ALLOGGIO

Qualora il lavoratore usufruisca totalmente o parzialmente del vitto e dell'alloggio a carico del datore di lavoro, questo potrà effettuare sulla retribuzione complessiva del lavoratore stesso le seguenti trattenute:

a) *Alloggio* che deve rispondere alle fondamentali norme igieniche e sanitarie L. 5.000 mensili

b) *Vitto*:

prima colazione al mattino	L. 1.000 mensili
ciascun pasto giornaliero	L. 5.000 mensili
Totale vitto completo	L. 11.000 mensili
Totale vitto e alloggio	L. 16.000 mensili

Per effetto delle suddette trattenute la retribuzione in contanti del lavoratore non potrà però essere ridotta a meno di L. 3.000 mensili.

Gli importi del vitto, sia completo che parziale, e dell'alloggio, costituiscono parte integrante della retribuzione del lavoratore a tutti gli effetti.

Art. 6.

INDENNITÀ DI CASSA

Al lavoratore che ha maneggio di denaro con effettiva responsabilità di cassa dovrà corrispondersi, in aggiunta alla normale retribuzione ed agli accessori di essa, un'indennità di cassa nella misura pari al 5 % (cinque per cento) del minimo tabellare di stipendio o di salario fissato al precedente art. 1 in relazione alla categoria cui il lavoratore appartiene.

Art. 7.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è disciplinato dagli articoli 29 e seguenti del Contratto nazionale 28 giugno 1958.

La durata normale del lavoro per il personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa o di custodia, di cui alla tabella approvata con regio decreto 5 dicembre 1923, n. 2657 e successive modificazioni, è fissata in nove ore giornaliere o 54 settimanali.

Ai fini della determinazione della paga oraria agli effetti del computo del lavoro straordinario, il mese sarà considerato:

a) di 200 ore per il personale la cui durata normale di lavoro è di otto ore giornaliere o di 48 settimanali;

b) di 184 ore per il personale che gode della libertà nel pomeriggio del sabato senza facoltà di ricupero da parte del datore di lavoro ai sensi dell'art. 30 del Contratto nazionale 28 giugno 1958;

c) di 225 ore per il personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa o di custodia.

Art. 8.

TRASFERTE - MISSIONI - DIARIE

Per la misura delle diarie in caso di trasferte o missioni temporanee del lavoratore fuori della propria residenza si fa riferimento a quanto disposto dall'articolo 57 del Contratto collettivo nazionale.

In caso che il lavoratore venga inviato in missione per durata superiore ad un mese o quando le attribuzioni di esso comportino viaggi abituali, in luogo della diaria prevista dall'art. 57 del Contratto nazionale il datore di lavoro provvederà al rimborso a pie' di lista delle spese sostenute, rimborso che comunque, non potrà superare l'importo della diaria suindicata.

Per brevi trasferte in località fuori dalla cinta daziaria o comunque fuori dei confini del Comune che comportino il consumo del pasto del mezzogiorno, il lavoratore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute.

A parziale modifica ed a integrazione dell'art. 58 del Contratto nazionale 28 giugno 1958 si conviene che agli addetti ai trasporti di merci a mezzo autocarri od autotreni comandati a prestare servizio extra urbano, sarà corrisposta, in sostituzione della diaria di cui all'art. 57 del succitato Contratto nazionale, oltre alla normale retribuzione giornaliera, una indennità di trasferta, che assorbe anche il compenso per eventuale straordinario, nella seguente misura:

dal 1° marzo al 31 maggio 1961:

L. 1.000 per una assenza da oltre 6 a 12 ore
L. 1.500 per una assenza da oltre 12 a 18 ore
L. 2.000 per una assenza da oltre 18 a 24 ore

dal 1° giugno 1961:

L. 1.100 per una assenza da oltre 6 a 12 ore
L. 1.650 per una assenza da oltre 12 a 18 ore
L. 2.200 per una assenza da oltre 18 a 24 ore

Art. 9.

COMPUTO DELLA TREDICESIMA MENSILITÀ NELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

Nel computo dell'indennità di anzianità, in quanto dovuta, sia in caso di licenziamento che di dimissioni, come previsto dagli art. 91 e segg. e 97 e segg. del Contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958, deve essere conteggiato il rateo della tredicesima mensilità (o gratifica natalizia) per cui la retribuzione base, agli effetti del suddetto computo, è formata dalla retribuzione mensile in atto alla data di risoluzione del rapporto moltiplicata per tredici e divisa per dodici.

Art. 10.

RAPPORTO DELLA RETRIBUZIONE A SETTIMANA O A GIORNATA

Le retribuzioni mensili previste dalla tabella di cui al precedente art. 1 possono essere rapportate a settimana moltiplicando per 12 dette retribuzioni mensili e dividendo il prodotto per 52. La retribuzione a giornata si ottiene dividendo per 26 la retribuzione mensile.

Art. 11.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI VIAGGIATORI E PIAZZISTI

Con riferimento agli artt. 12 e 44, ed in particolare all'art. 29 del vigente Contratto collettivo nazionale 15 maggio 1928 per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende commerciali, si conviene che la retribuzione media mensile dei viaggiatori e piazzisti, siano essi retribuiti a stipendio fisso oppure in tutto o in parte con provvigioni; non potrà essere inferiore a quella prevista dall'art. 1 del presente contratto per le categorie sotto indicate:

Viaggiatore per l'estero	Cat. *A*/2
Viaggiatore per l'interno	Cat. *B*/2
Piazzista con oltre otto anni di anzianità professionale	Cat. *B*/3
Piazzista con anzianità professionale inferiore a otto anni	Cat. C/1

Art. 12.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Le controversie individuali di lavoro comunque insorgenti in ordine alla interpretazione ed all'applicazione del contratto nazionale per i dipendenti da aziende commerciali, nonchè del presente contratto che ne costituisce integrazione, dovranno essere denunciate, a cura della parte interessata, a quella delle Organizzazioni sottoscritte alle quali essa denunciante aderisce.

La denuncia di cui sopra costituisce condizione di procedibilità rispetto all'eventuale azione nanti la competente magistratura.

L'Organizzazione sindacale che riceve la denuncia promuove il tentativo di conciliazione, al quale parteciperanno le parti interessate e, per ciascuna di esse, un rappresentante delle rispettive Associazioni sindacali.

L'esperimento del tentativo di conciliazione verrà effettuato presso la sede dell'Associazione dei Commercianti della provincia di Genova.

Nel caso in cui tale conciliazione abbia esito negativo, è in facoltà della Organizzazione sindacale denunciante di trasmettere la pratica all'Ufficio regionale del lavoro per un ulteriore tentativo di amichevole definizione.

Art. 13.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto integrativo ha decorrenza dal 1° marzo 1961 ed avrà valore fino al 31 dicembre 1962.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza non venga disdetto da una delle parti stipulanti.

La disdetta dovrà essere notificata per iscritto a mezzo lettera raccomandata e non sarà operante se non risulterà accompagnata dalle proposte per la stipulazione del nuovo contratto che dovrà sostituire il presente.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 29 LUGLIO 1960 CONCERNENTE LA SFERA DI APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI GENOVA

L'anno millenovecentosessanta, il giorno 29 del mese di luglio,

tra

l'Associazione dei Commercianti della provincia di Genova, in persona del suo presidente, comm. *Callisto Bagnara;*

la Federazione Provinciale Sindacati Addetti ai Servizi Commerciali ed Affini (FISASCA) di Genova, rappresentata dal suo segretario provinciale, sig. *Fausto Guzzonato;*

la Federazione Italiana Lavoratori Commercio Albergo Mensa e Servizi (FILMCAMS) di Genova, rappresentata dal suo segretario responsabile provinciale, rag. *Manlio Podestà;*

l'Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini (UIDACA) di Genova, rappresentata dal suo segretario provinciale, sig. *Antonino Romeo,*
con l'intervento delle rispettive organizzazioni nazionali:

Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo, rappresentata dal vice presidente gr. uff. *Vincenzo Aliotta;*

Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed Affini (FISASCA), rappresentata dal segretario generale cav. uff. *Giulio Pettinelli,*

Federazione Italiana Lavoratori Commercio Albergo Mensa e Servizi (FILCAMS), rappresentata dal segretario nazionale *Domenico Gotta;*

e la Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini (UIDACA), rappresentata dal sig. *Attilio Carrone,*

si è convenuto che dalla sfera di applicazione dei contratti collettivi per i dipendenti dalle aziende commerciali della provincia di Genova, stipulati rispettivamente in data 3 gennaio 1959 e 28 luglio 1960, integrativi del Contratto nazionale di lavoro 28 giugno 1958, si intendono escluse le aziende della provincia di Genova che esercitano prevalentemente il commercio con l'estero,

e si precisa che, con la locuzione « aziende che esercitano prevalentemente il commercio con l'estero » si intendono quelle aziende importatrici, esportatrici od ausiliarie la cui attività si concreta nell'immissione di merci o prodotti dal mercato estero a quello interno — o viceversa — e le cui caratteristiche di struttura e di organizzazione non consentirebbero loro di sussistere ove l'attività di commercio con l'estero da esse esplicata venisse, per qualsiasi motivo, a cessare, essendo tale attività elemento essenziale ed insostituibile per la stessa vita aziendale.

L'esclusione di cui sopra avrà effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi che saranno emanati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e che attribuiranno, rispettivamente, ai Contratti provinciali 3 gennaio 1959 ed a quello successivo 28 luglio 1960 sopra richiamato, efficacia vincolativa erga omnes.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

ACCORDO COLLETTIVO 15 GENNAIO 1959 PER I DIPENDENTI DA NEGOZI DI MACELLERIA DI CARNI BOVINE DELLA PROVINCIA DI GENOVA

L'anno 1959, il giorno 15 del mese di gennaio, in Genova, presso la Sede della Libera Associazione Macellai Genovesi, via Bobbio n. 15, si è stipulato il seguente Accordo integrativo

tra

la Libera Associazione Macellai Genovesi rappresentata dal sig. dott. *Festa*

e

la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed aggregati aderente alla C.G.I.L. nella persona del suo segretario sig. *Manlio Podestà*

la Federazione Provinciale Sindacati Addetti servizi commerciali ed affini in persona del segretario signor *Fausto Guzzonato*

la Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini della U.I.L. in persona del segretario signor *Antonino Romeo*

si è stipulato con il presente Accordo le nuove tabelle salariali:

1) SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente accordo si applica a tutte le categorie di lavoratori dipendenti da aziende commerciali munite di licenza per la vendita al minuto di carne fresca e congelata.

2) DECORRENZA DELL'ACCORDO

La decorrenza del presente accordo resta fissata per la data del 1° gennaio 1959.

3) INDENNITA' DI CONTINGENZA

Le parti convengono di estendere l'applicazione della indennità di contingenza nella misura e con le modalità previste per i lavoratori del settore commerciale.

4) ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è stabilito in 8 ore giornaliere o 48 ore settimanali. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il salario o lo stipendio al prestatore d'opera nella misura stabilita dal presente accordo indipendentemente dalle variazioni d'orario che potrebbero essere stabilite dai datori di lavoro.

Resta inteso che nelle giornate di chiusura stabilite dalla categoria il lavoratore dovrà ritenersi a disposizione nei casi di necessità attinenti all'attività della azienda.

5) INDENNITA' DI FAMIGLIA

A tutti i lavoratori aventi famiglia a carico per i quali hanno diritto a norma di legge a percepire gli assegni familiari, compete una indennità di famiglia nella misura di lire 1000 (mille) per la prima persona a carico, e lire 500 (cinquecento) per le successive fino ad un massimo di lire tremila mensili.

Qualora il lavoratore percepisca una retribuzione di fatto superiore ai minimi di retribuzione, la indennità di famiglia si intende assorbita nella retribuzione con l'eccedenza corrisposta.

6) CONDIZIONI CONTRATTUALI

Il presente accordo ha la validità di mesi 12 a partire dal 1° gennaio 1959 e si intende rinnovato di anno in anno; se alla data del 15 settembre non verrà disdettato a mezzo di lettera raccomandata.

Per tutte le norme non contemplate nel presente accordo, rimangono in vigore le norme del contratto integrativo provinciale del commercio stipulato in Genova in data 3 gennaio 1959 e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende Commerciali in data 28 giugno 1958.

7) NUOVE TABELLE SALARIALI PERSONALE SUPERIORE ANNI 21

Personale con mansioni impiegatizie

Categoria *A-B-C*

Valgono le tabelle di cui all'integrativo del Commercio 3 gennaio 1959.

	Uomini	Donne
CATEGORIA *D*-1		
Personale con mansioni non impiegatizie:		
1. Banconiere o lavorante di 1ª categoria	53.500	46.500
CATEGORIA *D*-2		
Aiuto banconiere o lavorante di 2ª categoria	50.000	44.500
CATEGORIA *D*-3		
Fattorino, custode, guardiano notturno, conducenti di furgoncino o di veicoli a trazione animale	47.500	43.500

	Uomini	Donne
CATEGORIA *D*-4		
Garzone superiore ai 21 anni	46.800	42.500
dai 20 ai 21 anni	41.500	36.500
dai 18 ai 20 anni	36.500	33.000
dai 17 ai 18 anni	30.000	26.500
dai 16 ai 17 anni	29.000	22.500
inferiore 16 anni	20.000	17.500
Apprendisti: ore 44 settimanali:		
dai 20 ai 21 anni	39.000	35.500
dai 18 ai 20 anni	35.700	32.300
dai 17 ai 18 anni	28.700	25.400
dai 16 ai 17 anni	27.200	21.400
inferiore ai 16 anni	19.500	16.300

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 8 MAGGIO 1958 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Il giorno 8 maggio 1958 presso l'Ufficio Regionale del Lavoro di Genova, alla presenza del dott. *Giovanni Norese*, funzionario dell'Ufficio stesso, si sono riuniti i signori:

sig. *Piero Pollastro*, Presidente ASSOCIAZIONE GROSSISTI ORTOFRUTTICOLI della provincia di Genova, assistito dal rag. *Franco Moleti*, Segretario dell'ASSOCIAZIONE GROSSISTI ORTOFRUTTICOLI,

sig. *Andrea Doria*, Segretario SINDACATO LAVORATORI COMMERCIO CAMERA DEL LAVORO,

sig. *Manlio Podestà*, Segretario SINDACATO LAVORATORI COMMERCIO CAMERA DEL LAVORO,

sig. *Antonino Romeo*, Segretario della U.I.D.A.C (U.I.L.),

sig. *Arrigo Fiz*, Segretario SINDACATO LAVORATORI COMMERCIO C.I.S.L.,

allo scopo di esaminare la questione relativa alla richiesta di miglioramenti salariali per i lavoratori dipendenti da grossisti ortofrutticoli della provincia di Genova.

Dopo ampia discussione si raggiunge il seguente accordo:

Ai lavoratori dipendenti da grossisti di prodotti ortofrutticoli della provincia di Genova verrà corrisposto un aumento mensile di L. 1000 (mille) sulle retribuzioni in atto con decorrenza 1° agosto 1957-31 dicembre 1958.

DICHIARAZIONE A VERBALE

A chiarimento di quanto contenuto con il verbale di accordo sottoscritto presso l'Ufficio Regionale del Lavoro di Genova l'8 maggio 1958, si conviene e si precisa che l'aumento di 1000 lire mensili sulle retribuzioni in atto dal 1° agosto 1957 al 31 dicembre 1958 per il personale dipendente dalle aziende che esercitano il commercio ortofrutticolo all'ingrosso, viene riportato sulle retribuzioni in atto al 1° gennaio 1959. Detto aumento di lire 1000 mensili per la categoria di cui sopra sarà mantenuto sulle retribuzioni eventualmente concordate per il settore del commercio in genere in data successiva al 1° gennaio 1959.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 30 SETTEMBRE 1959 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

L'anno 1959 addì 30 settembre in La Spezia,

tra

l'Associazione Provinciale Commercianti, rappresentata dai signori *Della Pina Bruno* e *Verdieri Dante*, assistiti dal Direttore rag. *Francesco Martera*,

e

la Federazione Provinciale Lavoratori Addetti al Commercio (FISASCA), rappresentata dal sig. cav. *Cesare Lupi*, Segretario, assistito dal sig. *Italo Franceschini*, Segretario Sindacale della Unione Provinciale Sindacale (C.I.S.L.) di La Spezia,

la Federazione Provinciale dei Lavoratori del Commercio Ausiliari e Turismo (FILCEA), rappresentata dal suo Segretario sig. *Almo Paita* della Camera Confederale del Lavoro di La Spezia,

l'Unione Provinciale Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini (UIDAC) di La Spezia, rappresentata dai signori *Egidio Bogi* e *Luigi Bracciaferri*,

si è stipulato il presente Contratto Provinciale Integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende commerciali e stipulato in Roma il 28 giugno 1958, da valere nella provincia di La Spezia per tutte le categorie di Aziende Commerciali disciplinate dal precitato C.C.N.L..

Art. 1.

In relazione al 1° comma dell'art. 81 del C.C.N.L. si stabiliscono i seguenti minimi di paga al lordo della R. M. secondo le classificazioni risultanti dal C.C.N.L. Restano ferme le eventuali migliori condizioni acquisite dal personale già in servizio all'entrata in vigore del presente Contratto Provinciale Integrativo.

Categoria *A*

	Uomini	Donne
Raggruppamento A/1		
Personale con funzioni di carattere direttivo	75.000	72.000
Raggruppamento A/2		
a) Capo servizio tecnico o amministrativo;		
b) Gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze;		
c) Capo dell'ufficio vendite o acquisti;		
d) Capo dell'ufficio autonomo legale o contenzioso, abilitato all'esercizio professionale	60.000	56.000

Categoria *B*

	Uomini	Donne
Raggruppamento B/1		
1) Capo ufficio:		
2*a*) Ispettore;		
3) Gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso in cui alla letera *b*) del raggruppamento *A/2*;		
5) Capo contabile;		
6) Cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse		
26) Capo di officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa:		
superiore a 21 anni	55.000	50.000
dai 20 ai 21 anni	53.000	48.000
dai 18 ai 20 anni	52.000	46.000

Raggruppamento B/2

2*b*) Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale;

4) Capo reparto anche con funzione di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze;

7) Contabile con mansioni di concetto o primanotista;

8) Corrispondente con mansioni di concetto o primanotista;

9) Segretario di direzione con mansioni di concetto;

13) Progettista;

16) Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze;

	Uomini	Donne
17) Agente acquisitore nelle aziende di legname:		
18) Agente esterno consegnatario alle dipendenze della ditta per il carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga mansioni di concetto;		
19) Determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo;		
20) Estimatore nelle aziende commerciali di oggetti d'arte e di antichità;		
21) Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale;		
22) Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;		
23) Propagandista scientifico;		
24) Chimico di laboratorio:		
25) Capitano di rimorchiatore:		
superiore a 21 anni	53.000	48.000
dai 20 ai 21 anni	52.000	47.000
dai 19 ai 20 anni	51.000	45.000
dai 18 ai 19 anni	50.000	44.000
dai 17 ai 18 anni	47.000	41.000

Raggruppamento B/3

	Uomini	Donne
10) Interprete;		
11) Stenodattilografo in lingue estere:		
12) Disegnatore tecnico;		
14) Pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori e in bianco e nero); creatore e redattore di testi pubblicitari;		
15) Vetrinista;		
27) Commesso stimatore di gioielleria;		
28) Ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264; ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli artt. 30, 31, 32 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1394, con almeno 6 anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria;		
29) Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno 6 anni di servizio patentato anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria;		
30) Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;		
31) Altro personale con mansioni di concetto non espressamente compreso nella predetta elencazione:		
superiore a 21 anni	51.000	45.000
dai 20 ai 21 anni	50.000	44.000
dai 19 ai 20 anni	49.000	42.000
dai 18 ai 19 anni	48.000	41.000
dai 17 ai 18 anni	44.000	40.000

CATEGORIA *C*

Raggruppamento C/1

	Uomini	Donne
1) Contabile d'ordine;		
6) Cassiere comune;		
16) Commesso di vendita;		
17) Commesso di rosticceria, friggitoria, gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande:		
superiore a 21 anni	45.500	39.500
dai 20 ai 21 anni	45.000	38.000
dai 19 ai 20 anni	44.000	35.000
dai 18 ai 19 anni	43.000	34.500
dai 17 ai 18 anni	41.000	33.000

Raggruppamento C/2

	Uomini	Donne
2) Aiuto contabile;		
3) Addetto alle macchine calcolatrici e contabili;		
7) Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa;		
8) Commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni);		
9) Esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo;		
10) Stenodattilografo;		
18*a*) Aiuto commesso con anzianità di servizio superiore a 5 anni;		
19*a*) Commesso di magazzino;		
23) Aiuto vetrinista (addetto allo allestimento delle vetrine secondarie);		
30) Magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita;		
32) Impiegato addetto alle spedizioni:		
superiore a 21 anni	43.000	38.000
dai 20 ai 21 anni	42.500	37.000
dai 19 ai 20 anni	40.500	34.000
dai 18 ai 19 anni	39.500	32.500
dai 17 ai 18 anni	35.500	31.000

Raggruppamento C/3

4) Fatturista;

5) Squarcista;

18*b*) Aiuto commesso da 3 a 5 anni di anzianità di servizio;

19*b*) Preparatore di commissioni (escluso il personale di azienda allo ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provveda allo smistamento manuale delle merci e alla consegna ai clienti; tale personale è compreso fra quello con mansioni non impiegatizie);

20) Commesso di biblioteca circolante;

21) Impiegato addetto al controllo delle vendite;

22) Impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizioni e vendita, anche se svolge mansioni di sorveglianza;

26) Addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali;

27) Addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'ufficio spedizione delle agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale;

28) Addetto al riscontro e controllo nelle agenzie giornalistiche;

31) Aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie;

35) Pratico di laboratorio chimico;

	Uomini	Donne
superiore ai 21 anni	40.000	36.000
dai 20 ai 21 anni	39.500	35.000
dai 19 ai 20 anni	38.000	32.000
dai 18 ai 19 anni	37.500	31.000
dai 17 ai 18 anni	33.000	30.000

Raggruppamento C/4

11) Dattilografo;

12) Scritturale;

13) Archivista; protocollista;

14) Schedarista;

15) Addetto agli indirizzi;

18*c*) Aiuto commesso fino a tre anni di anzianità di servizio;

24) Campionarista, prezzista o addetto al prezziario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini dell'azienda);

25) Addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle fatture o note di accompagnamento presso aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri, ecc.;

29) Addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche;

33) Addetto al controllo e alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi o in aziende di altri settori merceologici sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie;

34) Addetto al centralino telefonico;

36) Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione;

	Uomini	Donne
superiore a 21 anni	38.500	32.500
dai 20 ai 21 anni	38.000	32.000
dai 19 ai 20 anni	35.000	29.000
dai 18 ai 19 anni	34.500	28.500
dai 17 ai 18 anni	32.000	27.000

Categoria *D*

Raggruppamento D/1

D I gruppo, 2) Banconiere di macellerie, norcinerie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollami, selvaggina e affini;

D II gruppo, 14) Conducente di autotreno;

	Uomini	Donne
superiore ai 20 anni	41.000	—
dai 18 ai 20 anni	40.000	—
dai 16 ai 18 anni	36.000	—

Raggruppamento D/2

D I gruppo, 1) Aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui);

3) Aiuto banconiere di macelleria, norcineria e tripperia, spaccio di carne fresca e congelata, rivendite di pollame, selvaggina e affini;

4) Aiuto commesso di negozi e rivendite di erbaggi e frutta;

5) Aiuto commesso di negozi e spacci di prodotti di pesca;

6) Banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P.S.);

8) Aiuto commesso delle rivendite di pane e pasta;

D II gruppo, 1) Usciere;

7) Imballatore;

8) Impaccatore;

13) Autista;

	Uomini	Donne
15) Conducente di motofurgoncino;		
superiore ai 20 anni	37.500	33.500
dai 18 ai 20 anni	36.000	31.000
dai 16 ai 18 anni	31.500	29.000
inferiore ai 16 anni	27.500	26.500

Raggruppamento D/3

D I gruppo, 7) Aiuto banconiere di azienda esercente il commercio al dettaglio di latte e derivati senza licenza di P.S.;
D II gruppo, 2) Fattorino;
3) Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione);
4) Custode;
5) Guardiano di deposito;
6) Guardiano notturno;
9) Avvolgitore;
10) Fascettatrice e tagliatrice di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste;
11) Portiere;
16) Conducente di veicoli a trazione animale;
17) Ascensorista;

	Uomini	Donne
superiore ai 20 anni	37.500	32.500
dai 18 ai 20 anni	36.000	29.000
dai 16 ai 18 anni	31.000	27.000
inferiore ai 16 anni	26.500	24.500

Raggruppamento D/4

D I gruppo, 12) Personale di fatica e addetti alla pulizia;
18) Altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe;

	Uomini	Donne
superiore ai 20 anni	37.000	32.500
dai 18 ai 20 anni	35.500	28.500
dai 16 ai 18 anni	32.500	28.000
inferiore ai 16 anni	27.500	25.500

CATEGORIA *E*

Raggruppamento E/1

Operaio specializzato:

	Uomini	Donne
superiore ai 20 anni	44.500	—
dai 18 ai 20 anni	43.500	—
dai 16 ai 18 anni	39.000	—

Raggruppamento E/2

Operaio qualificato:

	Uomini	Donne
superiore ai 20 anni	39.500	33.500
dai 18 ai 20 anni	38.500	29.500
dai 16 ai 18 anni	34.000	28.000
inferiore ai 16 anni	29.500	24.500

Raggruppamento E/3

Operaio comune:

	Uomini	Donne
superiore ai 20 anni	38.000	31.000
dai 18 ai 20 anni	36.500	28.000
dai 16 ai 18 anni	32.500	26.000
inferiore ai 16 anni	27.500	23.500

APPRENDISTI

			Età di assunzione - anni					
			14	15	16	17	18	19
			Categorie impiegatizie					
1° anno	uomini	L	13.900	14.900	17.200	20.200	24.500	25.700
	donne	»	12.800	13.300	15.500	17.000	19.600	21.900
2° anno	uomini	»	16.300	19.700	20.300	26.100	26.700	27.800
	donne	»	14.300	16.100	18.100	21.200	22.900	24.000
3° anno	uomini	»	20.700	21.800	26.100	27.800	28.300	29.400
	donne	»	18.500	19.600	21.700	23.500	24.000	25.600
			Categorie non impiegatizie					
1° anno	uomini	»	13.500	14.300	16.500	19.300	22.500	23.500
	donne	»	12.500	12.800	14.900	16.200	18.600	20.200
2° anno	uomini	»	16.000	19.000	19.500	24.600	25.000	26.500
	donne	»	13.800	15.400	17.500	20.300	20.600	21.900
3° anno	uomini	»	20.200	21.000	24.600	26.300	26.700	27.700
	donne	»	17.800	18.700	20.600	22.200	23.000	23.500

Art. 2.

In aggiunta ai minimi conglobati fissati nel presente contratto le aziende commerciali corrisponderanno al personale dipendente l'importo dei punti della scala mobile derivanti da variazioni del costo della vita che si verificheranno dal 1° gennaio 1960 in poi, nella misura stabilita dagli accordi nazionali stipulati dalle Organizzazioni sindacali.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro per il personale addetto al lavoro discontinuo di cui all'art. 35 del C.C.N.L. è fissato in ore 10 giornaliere o 60 settimanali.

Art. 4.

COMMISSIONE PARITETICA

Le parti stipulanti convengono di costituire una Commissione paritetica composta di n. 3 rappresentanti dei datori di lavoro e di n. 3 rappresentanti dei lavoratori, avente funzione di derimere in via conciliativa le controversie individuali in ordine alla applicazione di Contratti e Accordi di lavoro urgenti.

Art. 5.

COMPITI DELLA COMMISSIONE

Le eventuali controversie individuali che dovessero sorgere sia durante il periodo di rapporto di lavoro, sia al cessare di esso, dovranno essere denunciate, prima dell'azione giudiziaria, a mezzo delle organizzazioni sindacali per tentativo di amichevole componimento alla Commissione paritetica, la quale dovrà pronunziarsi nel termine di trenta giorni dalla denuncia.

Sull'accordo delle parti, la vertenza potrà essere deferita all'Ufficio Provinciale del Lavoro.

Art. 6.

NORME

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto valgono le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui in premessa e le disposizioni di legge.

Art. 7.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto provinciale integrativo, che avrà decorrenza dal 1° gennaio 1960, sostituirà da tale data il precedente contratto provinciale integrativo del 6 dicembre 1956 e scadrà il 30 giugno 1960; si intenderà però tacitamente rinnovato per un anno qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza, e così di anno in anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1° OTTOBRE 1959 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI SAVONA

L'anno millenovecentocinquantanove, addì primo del mese di ottobre in Savona,

tra

l'ASSOCIAZIONE ESERCENTI E COMMERCIANTI della provincia di Savona, nella persona del suo Presidente: cav. *Carlo Rossi,* assistito dai sigg.ri comm. *Pietro Cerisola,* dott. *Attilio Carlevarini,* dott. *Lorenzo Sguerso,* cav. *Renato Nobili, Silvino Guagnini, Luigi Granaiola* e rag. *Marco Ferrari;*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COMMERCIO (F.I.L.C.A.M.S.-C.G.I.L.) in persona del sig. *Viazzi Pietro,* Segretario provinciale e *Bagnaschi Isa* del Direttivo provinciale;

la F.I.S.A.S.C.A.-C.I.S.L., rappresentata dal sig. *Ottavio Spano,* coordinatore del settore, assistito dal sig. *Antonino Pagani,* Segretario generale dell'U.S.P.-C.I.S.L. di Savona;

la U.I.D.A.C., rappresentata dal sig. *Ciampi Mario,* assistito dal cav. *Gio Batta Mocafiche,* Segretario responsabile della U.I.L.;

Visto il Contratto Nazionale 28 giugno 1958 e l'Accordo Nazionale per il perfezionamento del conglobamento delle voci di retribuzione dei lavoratori del commercio, pure in data 28 giugno 1958, si è stipulato il presente accordo integrativo provinciale da valere, a *decorrere dal* 1° *novembre* 1959, per il personale dipendente dalle aziende commerciali della Provincia di Savona rientranti nella sfera di applicazione del succitato Contratto Collettivo Nazionale.

Art. 1.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

In applicazione del succitato accordo nazionale per il conglobamento delle voci di retribuzione, gli stipendi e salari minimi per i lavoratori del commercio disciplinati dal Contratto Nazionale 28 giugno 1958, a decorrere dal 1° novembre 1959, sono fissati nella misura sotto indicata.

Essi minimi si intendono al lordo delle ritenute erariali, assistenziali e previdenziali previste dalle vigenti leggi, e sono comprensive dei punti di contingenza scattati alla data del 1° novembre 1959 nonchè dell'indennità di caro pane prevista dalla legge.

CATEGORIA *A*

	Uomini	Donne
Raggruppamento A/1		
Personale con funzioni di carattere direttivo	80.000	72.000
Raggruppamento A/2		
Capo di servizio tecnico e amministrativo;		
Gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze;		
Capo dell'ufficio vendite e acquisti;		
Capo di ufficio autonomo legale o contenzioso, abilitato all'esercizio professionale	77.100	69.000

CATEGORIA *B*

	Uomini	Donne
Raggruppamento B/1		
Capo ufficio;		
Ispettore;		
Gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui al 2° punto del raggruppamento A/2;		
Capo contabile;		
Cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse;		
Capo di officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa della officina stessa	64.000	55.000
Raggruppamento B/2		
Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale;		
Capo reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto, oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze;		
Capo reparto tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo;		
Contabile con mansioni di concetto o primanotista;		

Corrispondente con mansioni di concetto;

Segretario di direzione con mansioni di concetto;

Progettista;

Consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze;

Agente acquisitore nelle aziende di legname;

Agente esterno consegnatario delle merci alle dipendenze della ditta per il carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga mansioni di concetto;

Determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo;

Estimatore nelle aziende commerciali di arte e di antichità;

Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una anzienda commerciale;

Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;

Propagandista scientifico;

Chimico di laboratorio;

Capitano di rimorchiatore;

	Uomini	Donne
Piazzista	61.700	51.700

Raggruppamento B/3

Vice caporeparto, anche con funzioni di vendita;

Vice caporeparto tecnico di ciclo meccanografico;

Interprete;

Stenodattilografo in lingue estere;

Disegnatore tecnico;

Pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori e in bianco e nero); creatore e redattore di testi pubblicitari;

Vetrinista;

Creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi come tale soltanto chi redige i rapporti informativi con piena discrezione concettuale);

Commesso stimatore di gioielleria;

Ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264;

Ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli articoli 30, 31 e 32 del regio decreto 31 maggio 1928, n 1394, con almeno sei mesi di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria;

Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria;

Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;

Altro personale con mansioni analoghe di concetto, non espressamente compreso nelle predette elencazioni

	Uomini	Donne
sopra i 21 anni	60.100	50.100
da 20 a 21 anni	56.500	48.100

CATEGORIA *C*

Raggruppamento C/1

Contabile d'ordine;

Cassiere comune;

Traduttore;

Astatore;

Controllore di settore tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo;

Commesso di vendita;

Commesso di rosticceria, friggitoria o gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande

	Uomini	Donne
sopra i 21 anni	48.100	40.900
da 20 a 21 anni	45.400	39.200
da 19 a 20 anni	42.900	34.700
da 18 a 19 anni	41.300	33.500

Raggruppamento C/2

Aiuto contabile;

Addetto alle macchine calcolatrici e contabili;

Operatore meccanografico d'ordine addetto alle macchine meccanografiche, escluse le perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera;

Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa;

Commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni;

	Uomini	Donne
Propagandista (addetto alla propaganda dei prodotti con mansioni prevalentemente impiegatizie che non richiedono cognizioni di carattere scientifico);		
Esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo;		
Aiuto pittore e aiuto disegnatore;		
Compilatore o condizionatore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi per tale chi opera su schemi prestabiliti e senza il requisito della piena discrezione concettuale);		
Stenodattilografo;		
Aiuto commesso con anzianità di servizio superiore ai cinque anni;		
Aiuto vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie);		
Magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita;		
Commesso di magazzino;		
Impiegato addetto al ricevimento ed esecuzione delle commissioni di bordo;		
Impiegato addetto alle spedizioni		
sopra i 21 anni	46.000	38.800
da 20 a 21 anni	43.300	36.500
da 19 a 20 anni	41.400	33.600
da 18 a 19 anni	39.800	32.200

Raggruppamento C/3

	Uomini	Donne
Fatturista;		
Squarcista;		
Aiuto commesso con anzianità di servizio da tre a cinque anni;		
Preparatore di commissioni (escluso il personale di aziende all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento delle merci e alla consegna ai clienti; tale personale è compreso tra quello con mansioni non impiegatizie);		
Informatore negli istituti di informazioni commerciali, purchè assunto stabilmente e in esclusiva, con contratto di lavoro subordinato;		
Commesso di biblioteca circolante;		
Impiegato addetto al controllo delle vendite;		
Impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione, anche se svolge mansioni di sorveglianza;		
Addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali;		
Addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'Ufficio spedizione delle agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale;		
Addetto al riscontro e controllo nelle agenzie giornalistiche;		
Aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie;		
Pratico di laboratorio chimico		
sopra i 21 anni	44.600	37.400
da 20 a 21 anni	42.900	36.300
da 19 a 20 anni	41.000	33.400
da 18 a 19 anni	39.500	31.900

Raggruppamento C/4

	Uomini	Donne
Dattilografo;		
Scritturale;		
Archivista; protocollista;		
Schedarista;		
Codificatore (impiegato che traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.);		
Operatore di macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera;		
Addetto agli indirizzi;		
Aiuto commesso fino a tre anni di anzianità di servizio;		
Campionarista, prezzista o addetto al prezzario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini della azienda);		
Addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso aziende di distribuzione di giornali e riviste, libri, ecc.;		
Addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche;		
Addetto al controllo ed alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie;		
Addetto al centralino telefonico;		
Altri impiegati con mansioni analoghe di ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione;		
sopra i 21 anni	44.600	36.300
da 20 a 21 anni	42.900	36.300
da 19 a 20 anni	41.000	33.400
da 18 a 19 anni	39.500	31.900

	Uomini	Donne
da 17 a 18 anni	30.400	25.700
da 16 a 17 anni	27.300	23.700
sotto i 16 anni	18.700	17.600

CATEGORIA *D*

Raggruppamento D/1

	Uomini	Donne
Conducente di autotreno (sopra i 21 anni)	48.000	—
Banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendita di pollame e selvaggina e affini		
sopra i 21 anni	45.500	37.900
da 20 a 21 anni	45.500	37.900
da 19 a 20 anni	43.000	33.400
da 18 a 19 anni	43.000	33.400

Raggruppamento D/2

	Uomini	Donne
Autista (per 10 ore di lavoro) sopra i 20 anni	47.000	37.200
Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, con facoltà di esazione sopra i 21 anni	45.000	43.000
Aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui);		
Aiuto banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini;		
Aiuto commessi di negozi e rivendite di erbaggi e frutta;		
Aiuto commesso di negozi e spacci di prodotti della pesca;		
Banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P.S.);		
Dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali);		
Preparatore di commissioni con mansioni esclusivamente manuali (personale di aziende all'ingrosso che provvede allo smistamento delle merci e consegna ai clienti, alle dipendenze del magazziniere);		
Marcatore (addetto alla materiale applicazione dei cartellini dei prezzi);		
Usciere;		
Imballatore;		
Impaccatore;		
Conducente di motofurgone		
sopra i 21 anni	43.200	36.100
da 20 a 21 anni	43.200	36.100
da 19 a 20 anni	40.700	32.400
da 18 a 19 anni	40.700	32.400

Raggruppamento D/3

	Uomini	Donne
Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, senza facoltà di esazione		
sopra i 21 anni	43.000	40.000
Aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P.S.);		
Fattorino;		
Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce, con o senza facoltà di esazione);		
Custode;		
Guardiano di deposito;		
Guardiano notturno;		
Avvolgitore;		
Fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste;		
Portiere;		
Conducente di veicoli a trazione animale;		
Ascensorista		
sopra i 20 anni	42.600	35.500
da 18 a 20 anni	38.500	31.900
da 16 a 18 anni	28.800	26.000

Raggruppamento D/4

	Uomini	Donne
Personale addetto al carico e scarico, personale di fatica in genere e addetto alle pulizie; garzone;		
Altro personale con mansioni analoghe		
sopra i 20 anni	39.300	33.400
da 18 a 20 anni	36.800	28.700
da 16 a 18 anni	32.800	26.100

CATEGORIA *E*

Raggruppamento E/1

	Uomini	Donne
Operai specializzati		
sopra i 20 anni	45.500	—
da 18 a 20 anni	42.500	—

Raggruppamento E/2

	Uomini	Donne
Operai qualificati		
sopra i 20 anni	43.200	36.700
da 18 a 20 anni	38.700	32.900
da 16 a 18 anni	30.700	27.700

Raggruppamento E/3

	Uomini	Donne
Operai comuni		
sopra i 20 anni	42.100	35.500
da 18 a 20 anni	37.400	30.800
da 17 a 18 anni	29.800	27.100

	Uomini	Donne
da 16 a 17 anni	26.800	24.000
sotto i 16 anni	18.200	16.600
Apprendisti:		
Assunti da 19 a 20 anni di età	33.300	29.600
Assunti da 18 a 19 anni di età:		
1° anno	31.800	28.400
2° anno	33.600	29.900
Assunti da 17 a 18 anni di età:		
1° anno	26.900	24.200
2° anno	32.600	29.200
Assunti da 16 a 17 anni di età:		
1° anno	25.600	23.100
2° anno	28.200	24.500
Assunti da 15 a 16 anni di età:		
1° anno	18.900	16.900
2° anno	26.300	23.300
3° anno	27.200	24.600
Assunti da 14 a 15 anni di età:		
1° anno	15.400	13.800
2° anno	19.600	18.000
3° anno	27.100	24.100

Art. 2.

RETRIBUZIONE LAVORO A COTTIMO

Il personale retribuito a cottimo dovrà percepire una retribuzione mensile base almeno del 20% superiore a quella stabilita dal presente accordo.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

La durata normale del lavoro è stabilita in otto ore giornaliere ad eccezione degli addetti a servizi discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella approvata con regio decreto 5 dicembre 1923, n. 2657 e successive modificazioni.

Per questi la durata di lavoro è fissata in ore 9 giornaliere e 54 settimanali.

Restano ancora esclusi gli autisti per i quali sono previste dieci ore di lavoro al giorno.

Per quanto concerne l'orario di lavoro degli apprendisti si fa esplicito riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Art. 4.

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE

Giusto quanto previsto dall'art. 120 del Contratto collettivo nazionale di lavoro la Commissione Provinciale sarà così formata:

3 membri da designare dall'Associazione Esercenti e Commercianti;

3 membri da designare: uno per ciascuna delle Associazioni Sindacali dei Lavoratori;

e sarà presieduta da apposito funzionario dell'Ufficio Provinciale del Lavoro.

Detta Commissione paritetica dovrà assolvere ai compiti di cui in appresso:

a) assegnazione delle qualifiche;
b) trattazione delle controversie di lavoro;
c) controllo del registro delle ore straordinarie.

Art. 5.

TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE

Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente accordo non hanno inteso modificare per i lavoratori già in forza presso le singole aziende le eventuali condizioni di miglior favore che dovranno essere mantenute.

Pertanto la differenza tra paga di fatto e minimo di paga esistente prima del presente accordo, deve essere riportata sui nuovi minimi stabiliti.

Gli scatti di anzianità vanno riportati sulle nuove retribuzioni, maggiorando quelli già maturati con le percentuali seguenti:

Raggruppamenti A 1 *A* 2 *B* 1 *B* 2 *B* 3:

6% qualunque sia l'età del dipendente.

Raggruppamenti C 1 *C* 2 *C* 3 *C* 4:

6% per dipendenti di età superiore ai 20 anni;
4% per dipendenti di età da 19 a 20 anni:
3% per dipendenti di età inferiore ai 19 anni.

Raggruppamenti D 1 *D* 2 *D* 3 *D* 4 *E* 1 *E* 2 *E* 3:

4% per dipendenti di età superiore ai 20 anni
3% per dipendenti di età inferiore ai 20 anni.

Art 6.

DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo integrativo ha decorrenza dal 1° novembre 1959 e durata sino al 31 marzo 1961.

Sarà tacitamente rinnovato per un anno, e così di anno in anno qualora non sia disdetto con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.

Nel caso di avvenuta disdetta l'accordo continuerà ad avere efficacia fino alla stipulazione del nuovo contratto provinciale.

Art. 7

RINVIO AL C.C.N.L.

Per quanto non è previsto nel presente accordo integrativo valgono le disposizioni contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro del 28 giugno 1958 e le norme di legge o di regolamenti ivi chiamate.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1222.

Norme sul trattamento di mensa per i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di confezioni di pelliccerie della provincia di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economici e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo 7 ottobre 1948 per le mense aziendali relativo ai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie;

Visto, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo integrativo 22 ottobre 1948, stipulato tra l'Associazione Italiana della Pellicceria e la Camera del Lavoro Sindacato Abbigliamento;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Milano, in data 12 maggio 1960, dell'accordo collettivo integrativo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo integrativo 22 ottobre 1948, relativo al trattamento di mensa per i dipendenti da aziende produttrici di confezioni di pelliccerie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di confezioni di pelliccerie della provincia di Milano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 21. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 22 OTTOBRE 1948, IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO 7 OTTOBRE 1948, PER IL TRATTAMENTO DI MENSA PER I DIPENDENTI DA AZIENDE PRODUTTRICI DI CONFEZIONI DI PELLICCERIA DELLA PROVINCIA DI MILANO

Milano, 22 ottobre 1948

tra

la ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA PELLICCERIA rappresentata dal Segretario dott. *Bruno Dell'Arciprete*

e

la CAMERA DEL LAVORO DI MILANO SINDACATO ABBIGLIAMENTO rappresentata dal sig. *Bonomo Tomincz*, in applicazione dell'accordo 7 ottobre 1948, stipulato tra la Associazione Italiana della Pellicceria e la Federazione Italiana Lavoratori dell'Abbigliamento (F.I.L.A.) e che si intende qui integralmente richiamato:

si conviene per le maestranze addette alle Aziende produttrici di confezioni di pellicceria della provincia di Milano, l'indennità sostitutiva di mensa di cui all'articolo 2 del succitato accordo, viene fissata in L. 30 (trenta) a partire dal 1 ottobre 1948.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1223.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese e cooperative esercenti la lavorazione e posa in opera di specchi, vetri e cristalli della provincia di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 luglio 1959, per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali che effettuano le seconde lavorazioni del vetro;

Visto, per la provincia di Firenze, l'accordo collettivo 16 novembre 1945, per gli operai dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative addette alla lavorazione e posa in opera di specchi, vetri e cristalli, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali, l'Associazione Provinciale degli Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 della provincia di Firenze in data 14 agosto 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Firenze, lo accordo collettivo 16 novembre 1945, relativo agli operai dipendenti dalle aziende industriali, artigiane e cooperative addette alla lavorazione e posa in opera di specchi, vetri e cristalli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti da imprese e cooperative esercenti la lavorazione e posa in opera di specchi, vetri e cristalli della provincia di Firenze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 5. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 16 NOVEMBRE 1945 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI, ARTIGIANE E COOPERATIVE ADDETTE ALLA LAVORAZIONE E POSA IN OPERA DI SPECCHI, VETRI E CRISTALLI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

L'anno 1945 il giorno 16 del mese di novembre,

tra

l'Associazione degli Industriali della Provincia di Firenze, rappresentata dal suo Presidente dott. *Danilo De Micheli* assistito dal Direttore avv. *Germano Secreti* e dal dott. *Pio Carlo Falletti* con la partecipazione degli industriali: S. A. Felice Quentin rappresentata dal suo Direttore dott. *Piero Botteri*, sig. *Bruno Alari*, sig. *Claudio Toniazzi*, sig. *Arturo Bini* e Ditta Cianchi Succ. Lolini e Muzzi rappresentata dal sig. *Augusto Manetti*,

l'Associazione degli Artigiani della Provincia di Firenze, rappresentata dal suo Presidente *Varlecchi Gino* assistito dal suo Segretario sig. *Salvatore Porquier*, con la partecipazione degli artigiani sig. *Luigi Scorsipa*,

e

la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Firenze, rappresentata dal suo Segretario sig. *Gino Bertoletti*, assistito dai signori: *Giovanni Splendori*, Segretario del Sindacato Lavoratori del Vetro; signor *Gastone Perotti*, Vice segretario del Sindacato suddetto, con la partecipazione dei lavoratori dell'industria: *Montersoli Gino*, *Torrini Fernando*, e del lavoratore dell'Artigianato *Ciaramelli Bruno*,

si è convenuto quanto appresso ad integrazione del contratto nazionale 23 novembre 1942 per le maestranze dipendenti dall'industria vetraria ed affine, da valere per gli operai dipendenti da Aziende Industriali artigiane e cooperative addette alla lavorazione e posa in opera di specchi, vetri e cristalli della Provincia di Firenze.

Art. 1.

INDENNITÀ VESTIARIO

A tutti gli operai ai quali non vengano forniti dall'imprenditore gli indumenti di lavoro (tute per gli uomini e grembiuli per le donne, o indumenti similari) sarà corrisposta in corrispondenza delle effettive ore di lavoro, una indennità nella seguente misura:

a) uomini e donne di età superiore ai 18 anni lire 2.50 l'ora per un massimo di sei ore giornaliere;

b) uomini e donne di età fino ai 18 anni L. 2 l'ora per un massimo di sei ore giornaliere.

Art. 2.

INDENNITÀ MEZZI DI TRASPORTO

A tutti gli operai i quali usano a carattere continuativo mezzi di trasporto propri per recarsi nelle varie località ove debbono svolgere la propria attività per conto dell'imprenditore, e cioè fuori della sede della Ditta, purchè a ciò autorizzati dall'imprenditore stesso, sarà corrisposta una indennità nella seguente misura:

— Uomini e donne di qualsiasi età L. 2 per ogni ora di effettivo lavoro nelle giornate di effettiva utilizzazione di detti mezzi.

Art. 3.

Si conferma l'art. 7 del predetto contratto circa l'obbligo della ditta di consegnare agli operai gli utensili occorrenti al disimpegno delle loro mansioni. Il lavoratore ne rilascerà ricevuta al momento della consegna e li restituirà all'imprenditore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In caso di mancata restituzione dovrà rimborsarne il valore, tenuto conto del loro stato di uso, da determinare d'accordo con la commissione interna.

Gli arnesi che, per il loro stato di uso, si rendessero inservibili, saranno sostituiti a spese dell'imprenditore dietro riconsegna di quelli usati.

Art. 4.

Il presente accordo avrà vigore dal 1° novembre 1945.

Art. 5.

Per il periodo antecedente al 31 ottobre 1945 viene stabilita la corresponsione di un compenso a stralcio nella seguente misura:

a) per l'indennità vestiario: L. 1.000 (mille);

b) per l'indennità mezzi trasporto: L. 1.000 (mille);

c) per l'indennità uso utensili di proprietà del lavoratore: L. 500 (cinquecento).

Le suddette somme saranno corrisposte ai lavorarori la cui data di assunzione nell'azienda non sia posteriore al 1° gennaio 1945. In caso di assunzione dopo tale data sarà corrisposto un decimo delle suddette somme per ogni mese o frazione di mese a partire dalla data di assunzione al lavoro e fino al 31 ottobre 1945.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1224.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dagli istituti di cura privati della provincia di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 24 maggio 1956, per i dipendenti dagli istituti di cura privati;

Visto, per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo integrativo 30 luglio 1960, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati Sezione Provinciale e i Sindacati Provinciali Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura della C.I.S.L., della C.G.I.L. e della U.I.L.; e, in pari data, tra la Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati e il Sindacato Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura Private C.I.S.N.A.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 12 della provincia di Reggio Calabria, in data 20 luglio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo integrativo 30 luglio 1960, relativo ai dipendenti dagli istituti di cura privati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dagli istituti di cura privati della provincia di Reggio Calabria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 11. — VILLA

)NTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 30 LUGLIO 1960 PER I DIPENDENTI 4GLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

L'anno 1960 il giorno 30 luglio,

tra

a Sede Provinciale di Reggio Calabria dell'Associa-:ione Nazionale degli Istituti di Cura privati in per-;ona del dott. *Luigi Belfanti* e prof. *Giovanni Casella,* issistiti dall'avv. *Tommaso Martucci* anche in rappre-;entanza dell'Associazione Nazionale (ANCIP)

ed

l Sindacato Provinciale Ospedalieri e dipendenti Case di Cura aderenti alla CISL in persona del sig. *Tiberio Carnovale* che è anche delegato della FISO, assistito lal dott. *Giovanni Lazzeri* che firma anche per l'Unione Provinciale CISL;

l Sindacato Provinciale Ospedalieri e dipendenti Enti Locali aderenti alla C.G.I.L. in persona del sig. *Meliadò Saverio,* segretario che è anche delegato della Federazione Nazionale di categoria, assistito dal signor *Catanzariti Francesco,* segretario della Camera del Lavoro ed *Antonio Mileto* che firmano entrambi per la medesima;

il Sindacato Provinciale Ospedalieri e dipendenti Case di Cura private aderenti all'U.I.L. in persona del sig. *Eugenio Rognetta,* segretario che è anche delegato del Sindacato Nazionale di categoria, assistito dal sig. *Antonio Casile,* segretario della Camera Sindacale dell'U.I.L. che firma anche per essa

e tra

la Sede Provinciale dell'ANCIP come sopra

ed

il Sindacato Ospedalieri e dipendenti Case di Cura private aderenti alla CISNAL in persona del sig. *Giuseppe Nucera,* segretario che è delegato anche della Federazione Nazionale della categoria, assistito dal dott. *Franco Francesco,* segretario dell'Unione Provinciale CISNAL e dall'avv. *Francesco Saletta* che firmano entrambi per quest'ultima
si è stipulato il presente Contratto economico provinciale in applicazione del Contratto nazionale di lavoro stipulato il 24 maggio 1956 e di cui al Bollettino del Ministero del lavoro n. 9 del 26 gennaio 1960, da valere per i dipendenti degli Istituti di Cura privati della provincia di Reggio Calabria aderenti all'Associazione Nazionale (ANCIP).

Art. 1.

SPECIFICAZIONE DEGLI ISTITUTI

Ai sensi ed agli effetti degli articoli 2 e 38 del Contratto nazionale, gli Istituti di cura privati della provincia di Reggio Calabria che sono tenuti alla osservanza del presente Contratto appartengono, secondo la loro specializzazione e destinazione prevalente, alla specie che risulta dalla attestazione apposta ai sensi dell'art. 109 sulla copia del Contratto nazionale ad essi distribuita dall'ANCIP o da altra aggiornata certificazione rilasciata dalla medesima.

Art. 2.

MINIMI DI STIPENDIO E SALARIO

In applicazione degli articoli 3, 38 e 42 del Contratto nazionale i minimi di stipendio e salario mensili del personale delle Case di cura di categoria *c*), comprensivi del caro pane ed al lordo delle trattenute di legge sono fissati come segue:

PERSONALE IMPIEGATIZIO

I Categoria (Direttivo)

Direttore sanitario	L. 40.700
Direttore amministrativo	» 40.700
Medico aiuto o di reparto	» 38.500
Medico assistente	» 33.000
Medico fino a due anni di specializzazione nello stesso Istituto	» 22.000
Medico dopo i due anni	» 27.500

II Categoria (Concetto)

Economo di Casa di Cura con oltre 50 letti	L. 16.500
Contabile di concetto	» 14.300

III Categoria A (Amministrativo d'ordine)

Segretario con funzione di economato per Casa di Cura fino a 50 letti	L. 13.200
Contabile ed addetto all'accettazione, registrazione, dimissione degli ammalati, ecc.	» 11.000
Dattilografo	» 9.900

III Categoria B (Ausiliario sanitario)

Infermiera diplomata	L. 13.200
Ostetrica	» 13.200
Tecnico di gabinetto e di laboratorio diplomato	» 12.100

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

IV Categoria

Sorvegliante ai servizi non sanitari ed al personale non impiegatizio	L. 12.100
Infermiere generico	» 12.100
Massaggiatore	» 11.000

Addetto a gabinetto e a laboratorio non diplomato	L. 9.900
Guardarobiera consegnataria	» 7.700

V Categoria

Cuoco	L. 14.300
Aiuto cuoco	» 11.000
Garzone di cucina	» 8.800
Inserviente (uomo)	» 8.800
Usciere o fattorino	» 8.800
Autista meccanico	» 11.000
Addetto alle caldaie patentato	» 11.000
Personale di fatica tutto fare	» 8.800
Aiuto guardarobiera	» 6.600

VI Categoria

Addetto alla manutenzione: elettricista, idraulico ecc.	L. 8.800
Lavandaio	» 7.700
Stiratrice	» 6.600

Per le Case di Cura per malattie polmonari tubercolari, extrapolmonari — (specie *a*) e *b*) — i minimi anzidetti si intendono aumentati del 5%.

Si intendono invece ridotti del 5% per le Case di Cura dietetiche specie *d*) e del 10% per quelle psichiatriche specie *c*) a condizione però che le une e le altre risultino aderenti all'ANCIP.

Art. 3.

PERSONALE FEMMINILE, MINORI ECC.

I minimi di stipendio e salario di cui all'articolo precedente si intendono ridotti del 15% per il personale femminile ivi non indicato come tale, ulteriormente del 10% per i minori degli anni 21 ed altresì del 5% per le Case di Cura non ubicate nel territorio del comune di Reggio Calabria. Le dette riduzioni potranno essere applicate soltanto dalle Case di Cura che risultino aderenti all'ANCIP.

Per i tirocinanti infermieri ed infermiere, ai sensi dell'art. 63 ultima parte del Contratto nazionale, il salario mensile è quello previsto nell'articolo precedente per gli inservienti e le inservienti, maggiorato del 15%.

Art. 4.

APPRENDISTI

In applicazione dell'articolo 10 del Contratto nazionale il numero degli apprendisti che ogni singolo Istituto potrà assumere è limitato ad un apprendista per ogni dipendente qualificato di III categoria e di due apprendisti per ognuno di V e VI categoria.

Per gli apprendisti i minimi di stipendio e salario previsti nei due articoli precedenti si intendono ulteriormente ridotti nella misura prevista dall'art 15 del Contratto nazionale.

Art. 5.

ELEMENTO MOBILE

Oltre allo stipendio ed al salario fissati negli articoli precedenti, ai sensi dell'art. 39 del Contratto nazionale, il personale ha diritto anche alla corresponsione di un elemento mobile che resta inizialmente fissato nella seguente misura mensile:

UOMINI

Oltre i 21 anni compiuti	L. 15.300
Dai 18 ai 21 anni compiuti	» 12.750
Dai 16 ai 18 anni compiuti	» 10.200

DONNE

Oltre i 21 anni compiuti	L. 12.750
Dai 18 ai 21 anni compiuti	» 10.200
Dai 16 ai 18 anni compiuti	» 8.150

Per il futuro l'elemento mobile di cui sopra, che è stato fissato in base all'indice del costo della vita del capoluogo della provincia di Reggio Calabria e di cui al Bollettino dell'Ufficio Centrale di Statistica, subirà le stesse variazioni che si verificassero al detto indice, purchè in misura non inferiore a due unità e sarà quindi in base alla percentuale: 2 unità = 2% che verrà computata la nuova misura dell'elemento mobile.

Le variazioni in aumento saranno apportate in quanto richieste per iscritto da almeno una delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bollettino alla Sede Centrale dell'ANCIP la quale provvederà a darne comunicazione alle Case di Cura interessate; quelle in diminuzione se richieste da quest'ultima nel detto termine ad almeno una delle Organizzazioni sindacali anzidette. E' esclusa comunque la maturazione di arretrati.

Art. 6.

CORRISPETTIVO ED ORARIO

I minimi di retribuzione di cui agli articoli precedenti si intendono stabiliti per tutti i giorni di ogni mese, compresi quelli di riposo e delle festività e per il corrispettivo di lavoro di cui agli articoli 19 e 20 del Contratto nazionale.

Art. 7.

VITTO ED ALLOGGIO

In applicazione dell'art. 42 del Contratto nazionale il personale al quale sia stata richiesta la convivenza come condizione del rapporto di lavoro, dovrà rimborsare all'Istituto l'importo del vitto che, computato in percentuale sulla media delle prime voci dell'elemento mobile, viene fissato sia per gli uomini che per le donne nella misura di L. 7.650 per il personale di I e II categoria e di L. 6.630 per il restante personale. Altrettanto dicasi per l'alloggio che viene fissato indiscriminatamente in L. 1.020 mensili.

Le cifre così inizialmente fissate subiranno proporzionalmente le stesse variazioni dell'elemento mobile, secondo le modalità dell'articolo precedente.

La trattenuta del vitto si riferisce a due pasti giornalieri, uno meridiano (minestra, pietanza e contorno) e ad un analogo pasto alla sera. Ove venga consumato un solo pasto la cifra della trattenuta sarà dimezzata.

Art. 8.

TRASFERTE

In applicazione dell'articolo 48 del Contratto nazionale il personale inviato in trasferta avrà diritto alla seguente diaria:

a) per le trasferte che gli comportino l'assenza per tutta la giornata con l'onere della consumazione di due pasti ma senza pernottamento, l'importo di una giornata e 3/4 di retribuzione.

b) per quelle che gli comportino anche l'onere del pernottamento, due giornate e mezza di retribuzione.

Art. 9.

EFFETTI

Il presente Contratto annulla, assorbe e sostituisce qualsiasi altro diverso trattamento dei dipendenti che fosse in contrasto con le norme del Contratto nazionale normativo, ferma restando per ogni singolo dipendente l'applicazione della clausola dell'ultima parte dell'art 106 del medesimo per la retribuzione complessiva.

Art. 10.

DURATA

Il presente Contratto, stipulato il 30 luglio 1960 e firmato il 15 novembre 1960 qui a Reggio, entrerà in vigore il 1° dicembre 1960 e durerà fino al 31 dicembre 1961. Si intenderà tuttavia rinnovato di anno in anno se non sarà disdettato per lettera raccomandata da una delle parti contraenti almeno un mese prima della anzidetta scadenza e rimarrà in vigore fino al suo completo rinnovo.

Art. 11.

DEPOSITO

Il presente Contratto sarà depositato all'Ufficio provinciale del lavoro di Reggio Calabria agli effetti della eventuale proroga della legge 14 luglio 1959, n. 741 o della estensione di essa ai Contratti stipulati successivamente al 2 ottobre 1959.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1225.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali delle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, per il personale dipendente dalle aziende commerciali;

Visto, per la provincia di Ancona, il contratto collettivo integrativo 18 dicembre 1959, stipulato tra l'Unione Provinciale Sindacati Commercianti e la Camera Confederale Provinciale del Lavoro C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Dipendenti Aziende Commerciali U-I.L. ; e tra l'Unione Provinciale Sindacati Commercianti e il Sindacato Provinciale C.I.S.N.A.L. Commercio;

Visto, per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti, l'Associazione dei Commercianti di Fermo e l'Unione Sindacale Provinciale, la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio e Aggregati;

Visto, per la provincia di Macerata, l'accordo collettivo integrativo 10 dicembre 1956, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L. -, l'Unione Italiana Lavoratori;

Visto, per la provincia di Pesaro, il contratto collettivo integrativo 17 febbraio 1959, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale, l'Unione Italiana del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Ancona, in data 5 maggio 1961, n. 3 della provincia di Ascoli Piceno, in data 25 giugno 1960, n. 1 della provincia di Macerata, in data 2 maggio 1960, e n. 2 della provincia di Pesaro, in data 1 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività commerciali per le quali sono stati stipulati:

— per la provincia di Ancona, il contratto collettivo integrativo 18 dicembre 1959;

— per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959;

— per la provincia di Macerata, l'accordo collettivo integrativo 10 dicembre 1956;

— per la provincia di Pesaro, il contratto collettivo integrativo 17 febbraio 1959;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nei contratti e nell'accordo di cui al primo comma, delle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 156, *foglio n.* 9. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 18 DICEMBRE 1959, PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Il giorno 18 dicembre 1959, in Ancona, presso la sede dell'Unione Sindacati Commercianti

tra

l' UNIONE SINDACATI COMMERCIANTI della provincia di Ancona rappresentata dal Vice Presidente sig. *Massimo Pizzi* assistito dal Direttore dell'Unione sig. *Celso Battelli* e dal dott. *Gianfranco Nobili* e dalla Commissione Sindacale composta dai signori *Corrao Giovanni*, *Diotallevi* gr. uff. *Giovanni*, *Pierangeli* cav. *Luigi*, *Saltara* rag. *Roberto* e *Santanatoglia* rag. *Nicola*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Ancona e Provincia rappresentata dal sig. *Nazzareno Saltamartini* e da una Delegazione della F.I.L.C.E.A. composta dai signori *Baldinelli Ennio* e *Rossi Benito*

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE (C.I.S.L.) rappresentata dal sig. *Luigi Pietripaoli*, dal sig. *Elio Carducci* e da una Delegazione della F.I.S.A.C. composta dal geom. *Guido Bartolini* e dal sig. *Dino Savini*

il SINDACATO PROVINCIALE UIDAC-U.I.L. rappresentato dal suo Segretario rag. *Gualtiero Pignocchi* e dalla Delegazione sindacale composta dal geom. *Ennio Mancini* ed *Angelo Fiatti* assistiti dal Segretario Responsabile della U.I.L. sig. *Vittorio Gentili*.

Il giorno 18 dicembre 1959, in Ancona, presso la sede dell'Unione Sindacati Commercianti

tra

l' UNIONE SINDACATI COMMERCIANTI della provincia di Ancona rappresentata dal Vice Presidente sig. *Massimo Pizzi* assistito dal Direttore dell'Unione sig. *Celso Battelli* e dal dott. *Gianfranco Nobili* e dalla Commissione Sindacale composta dai signori *Corrao Giovanni*, *Diotallevi* gr. uff. *Giovanni*, *Pierangeli* cav. *Luigi*, *Saltara* rag. *Roberto* e *Santanatoglia* rag. *Nicola*

e

l SINDACATO PROVINCIALE C.I.S.N.A.L. Commercio rappresentato dal rag. *Alfredo Gizzi* assistito dal signor *Violet Walter*.

Si è stipulato il presente contratto integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 28 giugno 1958 da valere per tutto il personale dipendente da aziende commerciali della Provincia di Ancona compreso nella sfera di applicazione del suddetto contratto nazionale, ad eccezione del personale dipendente dalle agenzie di viaggio, turismo e navigazione.

Il presente contratto provinciale sostituisce, alla data della sua entrata in vigore e per tutta la materia da esso disciplinata, tutte le norme di precedenti accordi provinciali, di accordi speciali o di usi e consuetudini, fatte salve le condizioni di miglior favore in atto che saranno mantenute « ad personam » ai lavoratori in servizio alla data della stipulazione del presente contratto.

Art. 1

MINIMI DELLA RETRIBUZIONE MENSILE

(per 8 ore giornaliere di lavoro o 48 settimanali)

Uomini e donne di età superiore agli anni 20 esclusi gli apprendisti in vigore dal 1° dicembre 1959

Categoria A

(Art. 4 del C.C.N.L. 28 giugno 1958)

	Uomini Lire	Donne Lire
Raggruppamento A/1	70.500	62.170
Raggruppamento A/2	70.500	62.170

Categoria B

(Art. 5 del C.C.N.L. 28 giugno 1958)

	Uomini Lire	Donne Lire
Raggruppamento B/1	55.000	47.030
Raggruppamento B/2	53.000	45.410
Raggruppamento B/3	51.000	43.610

Categoria C

(Art. 6 del C.C.N.L. 28 giugno 1958))

	Uomini Lire	Donne Lire
Raggruppamento C/1	42.000	35.980
Raggruppamento C/2	40.500	34.600
Raggruppamento C/3	39.500	33.860
Raggruppamento C/4	37.700	32.280

Categoria D

(Art. 8 del C.C.N.L. 28 giugno 1958)

	Uomini Lire	Donne Lire
Raggruppamento D/1	40.000	—
Raggruppamento D/2	37.700	32.180
Raggruppamento D/3	36.100	30.790
Raggruppamento D/4	36.000	30.730

Categoria E

(Art. 9 del C.C.N.L. 28 giugno 1958)

	Uomini Lire	Donne Lire
Raggruppamento E/1	39.000	33.090
Raggruppamento E/2	36.700	31.330
Raggruppamento E/3	35.000	29.960

APPRENDISTI

Per coloro che iniziano l'apprendistato sotto i 16 anni di età.

		Maschi	Femmine
1° anno:	1° semestre	16.250	15.300
	2° semestre	16.750	15.700
2° anno:	1° semestre	17.550	16.400
	2° semestre	18.650	17.300
3° anno:	1° semestre	24.250	20.800
	2° semestre	25.750	21.900

Per coloro che iniziano l'apprendistato sopra i 16 anni di età.

		Maschi	Femmine
1° anno:	1° semestre	21.510	18.240
	2° semestre	22.810	19.240
2° anno:	1° semestre	24.310	20.540
	2° semestre	26.210	22.140
3° anno:	1° semestre	29.000	24.650
	2° semestre	31.000	26.350

APPRENDISTI AZIENDE COMMERCIALI

di lane sudicie e lavate, semi e bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili, varie e stracci

(Cat. *D* ed *E* Art. 22 del C.C.N.L. 28 giugno 1958)

Per coloro che iniziano l'apprendistato sotto i 18 anni di età.

	Maschi	Femmin
I trimestre	16.140	15.190
II trimestre	17.540	16.390
III trimestre	19.640	18.290

Per coloro che iniziano l'apprendistato sopra i 18 anni di età.

	Maschi	Femmin
I trimestre	25.510	19.500
II trimestre	28.110	21.700

Terminato il periodo di apprendistato, il lavoratore che non abbia raggiunto il 20° anno di età ma abbia superato il 18° avrà diritto ad una retribuzione pari al 90% del minimo contrattuale spettante ai lavoratori che abbiano la stessa qualifica alla quale è stato assegnato.

Nel caso in cui egli abbia un'età inferiore ai 18 anni, avrà diritto ad una retribuzione pari all'80% del minimo contrattuale spettante ai lavoratori che abbiano la stessa qualifica alla quale è stato assegnato.

GIOVANI NON APPRENDISTI

Minori che svolgono mansioni relative a qualifiche comuni (ad esempio fattorini, personale di fatica, addetti alla pulizia, ecc.) per le quali non occorre alcun addestramento specifico (leggi: apprendistato) ed altri giovani per i quali non è previsto l'apprendistato (art. 16 del C.C.N.L. 28 giugno 1958) o che, comunque, non vengano assunti come apprendisti.

	Uomini Lire	Donne Lire
Giovani dai 14 ai 15 anni	16.920	16.060
Giovani dai 15 ai 16 anni	18.820	17.660

Giovani dai 16 ai 18 anni l'80% del minimo dell'adulto

Giovani dai 18 ai 20 anni il 90% del minimo dell'adulto.

Per tutti i comuni della Provincia, esclusi il Capoluogo, Jesi, Fabriano, Osimo e Senigallia tutti i minimi di retribuzione stabiliti dal presente articolo saranno ridotti del 10%.

In aggiunta agli stipendi ed ai salari sopra indicati, viene corrisposta una indennità di contingenza nella misura che — per effetto della scala mobile — verrà trimestralmente comunicata.

A tutti i lavoratori retribuiti mensilmente l'indennità di contingenza deve essere corrisposta per 30 giorni. L'indennità di caro pane è conglobata con le retribuzioni di cui sopra.

Art. 2.

INTERRUZIONE DELL'ORARIO GIORNALIERO DI LAVORO

La durata dell'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per gli esercizi al dettaglio è quella stabilita dal vigente orario prefettizio che disciplina l'apertura e la chiusura dei negozi e delle successive modifiche che ad essi potranno venire apportate, sentito il prescritto parere delle Organizzazioni sindacali.

Le materiali interruzioni inferiori alle due ore potranno essere concordate tra le Organizzazioni Sindacali.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

Giusta le disposizioni vigenti in materia, la durata normale di lavoro è di otto ore giornaliere e di 48 settimanali di lavoro effettivo, ad eccezione degli apprendisti per i quali l'orario massimo è di 8 ore giornaliere e 44 settimanali.

ADDETTI AL LAVORO DISCONTINUO O DI SEMPLICE ATTESA E CUSTODIA

In riferimento all'art. 35 del contratto nazionale, la durata normale del lavoro per i custodi, guardiani, portieri, fattorini ed uscieri, viene convenuta in 10 ore giornaliere o 60 settimanali.

Per il rimanente personale di cui alla tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modificazioni, la durata normale del lavoro viene convenuta in ore 9 giornaliere o 54 settimanali.

Ai lavoratori disciplinati dal presente articolo, i minimi di salario saranno aumentati del 3% o del 6% a seconda che l'orario di lavoro sia stabilito rispettivamente in 9 o 10 ore di lavoro giornaliero.

Art. 4.

MISSIONI E TRASFERIMENTI

In base all'art. 57 del contratto nazionale, la misura della diaria viene fissata — per vitto e pernottamento — nel doppio della paga globale di fatto percepita dal lavoratore.

Qualora non vi sia pernottamento fuori sede, la diaria viene ridotta di un terzo.

Per le missioni di durata superiore al mese, la diaria fissa di cui sopra viene ridotta del 15% sempre che il dipendente sia stato preavvertito della durata della missione stessa.

In base all'art. 58 del C.C.N.L. 28 giugno 1958, il personale comandato abitualmente a prestare servizio extra-urbano oltre alla normale retribuzione ha diritto ad una indennità nella misura di L. 1.680.

Tale indennità spetta nella misura di:

a) un terzo (L. 560) per una assenza da 6 a 12 ore;

b) due terzi (L. 1.120) per una assenza da 12 a 18 ore;

c) per intero (L. 1.680) se l'assenza supera le 18 ore fino a 24.

Al suddetto personale spetterà inoltre per il lavoro straordinario compiuto e per i periodi di attesa disagiata un compenso forfettario che sarà, rispettivamente, di:

1) L. 112 per le assenze da 8 e 12 ore;

2) L. 202 per le assenze di cui al comma *b*);

3) L. 280 per le assenze di cui al comma *c*).

I compensi di cui sopra sono comprensivi del disagio per il lavoro notturno effettuato nel periodo dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai viaggiatori di commercio.

Art. 5.

COTTIMO

Qualora venga adottata la retribuzione a cottimo, la relativa tariffa dovrà consentire al personale di normale laboriosità di percepire una retribuzione superiore del 10% di quello stabilito per il personale a retribuzione fissa.

Art. 6.

CALO MERCI E PREZZO CARTA

I cali, le tare e le perdite di cottura delle merci affidate ai gestori di negozi o spacci di generi alimentari, nonchè il prezzo della carta, verranno fissati, direttamente fra le parti e, in casi di mancato accordo, dalle rispettive Organizzazioni Sindacali.

Art. 7.

VITTO E ALLOGGIO

La retribuzione globale di fatto dei lavoratori che godono del vitto e dell'alloggio a spese del datore di lavoro, è diminuita di un terzo; dei lavoratori che godono del solo vitto di un quarto; dei lavoratori che godono del solo alloggio di un ottavo.

Art. 8.

Il presente contratto entra in vigore il 1° dicembre 1959 e seguirà le sorti del contratto nazionale 28 giugno 1958 da esso integrato.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 30 SETTEMBRE 1959, PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

L'anno 1959 addì 30 settembre in Ascoli Piceno presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Ascoli Piceno, rappresentato per delega del Direttore dal Segretario *Fioravanti Serafino,* con la partecipazione del dottor *Corradino Pallottini*

tra

l'Associazione Provinciale dei Commercianti di Ascoli Piceno, rappresentata dal Direttore sig. *Spartaco Ferranti*;

l'Associazione dei Commercianti di Fermo, rappresentata per delega del Presidente dal Direttore sig. *Papetti* comm. *Vittorio;*

e

l'Unione Sindacale Provinciale, rappresentata dal signor *Giuseppe Leonetti;*

la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Aggregati, rappresentata dal Segretario *Giacomini Marcello,* assistito dalla *Camera Confederale del Lavoro,* rappresentata dai signori *Baiocchi Serafino* e *Luzi Marcello;*

si è stipulato il presente contratto collettivo provinciale integrativo del C.C.N.L. 28 giugno 1958, da valere per il personale dipendente da aziende commerciali della provincia di Ascoli Piceno.

Art. 1.

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente contratto si applica al personale delle aziende commerciali di merci d'uso e prodotti industriali, commercio alimentazione generale; fiori, piante e affini; abbigliamento, arredamento; ausiliari del commercio con l'estero; viaggi e turismo.

Art. 2.

RETRIBUZIONI

I minimi di retribuzione mensile comprensivi dell'indennità di caropane e di sei punti dell'indennità di contingenza in vigore al 30 settembre 1959, sono i seguenti per gli uomini e le donne che hanno compiuto il 20° anno di età:

Categoria *A*

Raggruppamento A-1 Uomo L. 74.500; donna L. 74.500.

Personale con funzioni di carattere direttivo.

Raggruppamento A-2 Uomo L. 64.000; donna L. 57.500.

Appartiene al raggruppamento A-2:

1) Il Capo di servizio tecnico e amministrativo;

2) Gestore o gerente di negozio o filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella azienda e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze;

3) Capo ufficio vendite o acquisti;

4) Il Capo Ufficio autonomo legale o contenzioso adibito all'esercizio professionale.

Raggruppamento B-1 Uomo L. 51.000; donna L. 45.000.

1) Capo Ufficio;

2) Ispettore;

3) Gerente o Gestore di negozio o filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui al n. 2 Raggr. A-2;

4) Capo contabile;

5) Cassiere principale che sovraintenda almeno tre casse;

6) Capo di officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa.

Raggruppamento B-2 Uomo L. 48.000; donna L. 42.000.

1) Ispettore con mansioni di vigilanza e sorveglianza personale;

2) Capo reparto anche con funzioni di vendita che abbia la responsabilità del proprio reparto, oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze;

3) Capo reparto tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo;

4) Contabile con mansioni di concetto o primanotista;

5) Corrispondente con mansioni di concetto;

6) Segretario di direzione con mansioni di concetto;

7) Progettista;

8) Consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze;

9) Agente acquisitore nelle aziende di legname;

10) Agente esterno consegnatario delle merci alle dipendenze della ditta per il carico e lo scarico e la spe-

dizione delle merci in aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga mansioni di concetto;

11) Determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono in ciclo produttivo;

12) Estimatore nelle aziende commerciali di arte e di antichità;

13) Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di un'azienda commerciale;

14) Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario:

15) Propagandista scientifico;

16) Chimico di laboratorio;

17) Capitano di rimorchiatore.

Raggruppamento B-3 Uomo L. 44.500; donna L. 39.500.

1) Vice capo reparto, anche con frunzioni di vendita;

2) Vice capo reparto tecnico di ciclo meccanografico:

3) Interprete;

4) Stenodattilografo in lingue estere:

5) Disegnatore tecnico;

6) Pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori e in bianco e nero); creatore e redattore di testi pubblicitari;

7) Vetrinista;

8) Creatore e redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi come tale soltanto chi redige i rapporti informativi con piena discrezione concettuale);

9) Commesso stimatore di gioielleria;

10) Ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264;

Ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli articoli 30, 31 e 32 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1394, con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria;

11) Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria;

12) Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per rifornimento librario dell'azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;

13) Altro personale con mansioni analoghe di concetto. non espressamente compreso nella predetta elencazione.

Raggruppamento C-1 Uomo L. 41.000; donna L. 36.000.

1) Contabile d'ordine;

2) Cassiere comune;

3) Traduttore;

4) Astatore;

5) Controllore di settore tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo;

6) Commesso di vendita;

7) Commesso di rosticceria, friggitoria o gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande.

Raggruppamento C-2 Uomo L. 39.500; donna L. 35.000.

1) Aiuto contabile;

2) Addetto alle macchine calcolatrici contabili;

3) Operatore meccanografico di ordine addetto alle macchine meccanografiche, escluse le perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera;

4) Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa;

5) Commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni);

6) Propagandista (addetto alla propaganda dei prodotti con mansioni prevalentemente impiegatizie che non richiedano cognizioni di carattere scientifico);

7) Esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo;

8) Aiuto-pittore e aiuto-disegnatore;

9) Compilatore o condizionatore di rapporti negli Istituti di informazioni commerciali (intendendosi per tale chi opera su schemi prestabiliti e senza il requisito della piena discrezione concettuale);

10) Stenodattilografo:

11) Aiuto commesso con anzianità di servizio superiore a 5 anni:

12) Aiuto vetrinista (addetto allo allestimento delle vetrine secondarie);

13) Magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita;

14) Commesso di magazzino;

15) Impiegato addetto al ricevimento ed esecuzione delle commissioni di bordo;

16) Impiegato addetto alle spedizioni.

Raggruppamento C-3 Uomo L. 37.000; donna L. 32.500.

1) Fatturista;

2) Squarcista;

3) Aiuto commesso con anzianità di servizio da tre a cinque anni;

4) Preparatore di commissioni (escluso il personale di aziende all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento delle merci e alla consegna ai clienti; tale personale è compreso tra quello con mansioni non impiegatizie);

5) Informatore negli istituti di informazioni commerciali, purchè assunto stabilmente e in esclusiva, con contratto di lavoro subordinato;

6) Commesso di biblioteca circolante;

7) Impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione, anche se svolge mansioni di sorveglianza;

8) Addetto al riscontro, controllo conteggio e con seguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali;

9) Addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'Ufficio spedizione delle agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali di carattere nazionale;

10) Addetto al riscontro e controllo nelle agenzie giornalistiche;

11) Aiuto magazziniere e altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie;

12) Pratico di laboratorio chimico.

Raggruppamento C-4 Uomo L. 36.000; donna L. 32.000.

1) Dattilografo;

2) Scritturale;

3) Archivista protocollista;

4) Schedarista;

5) Codificatore (impiegato che traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.);

6) Operatore di macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera;

7) Addetto agli indirizzi;

8) Aiuto commesso fino a tre anni di anzianità di servizio;

9) Campionarista, prezzista od addetto al prezzario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini dell'azienda);

10) Addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri, ecc.;

11) Addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche;

12) Addetto al controllo ed alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie;

13) Addetto al centralino telefonico;

14) Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione.

Raggruppamento D-1 Uomo L. 38.500; donna L. 34.500.

1) Banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame, selvaggina e affini;

2) Conducente di autotreno.

Raggruppamento D-2 Uomo L. 37.500; donna L. 33.000.

1) Aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui);

2) Aiuto banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame, selvaggina e affini;

3) Aiuto commesso di negozi e rivendite di erbaggi e frutta;

4) Aiuto commesso di negozi e spacci di prodotti della pesca;

5) Banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.);

6) Dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali);

7) Preparatore di commissioni con mansioni esclusivamente manuali (personale di aziende all'ingrosso che provvede allo smistamento delle merci e consegna ai clienti, alle dipendenze del magazziniere;

8) Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) con facoltà di esazione;

9) Marcatore (addetto alla materiale applicazione dei cartellini dei prezzi);

10) Usciere;

11) Imballatore;

12) Impaccatore;

13) Autista;

14) Conducente di motofurgone.

Raggruppamento D-3 Uomo L. 35.500; donna L. 31.000.

1) Aiuto banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.);

2) Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) senza facoltà di esazione;

3) Fattorino;

4) Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce, con o senza facoltà di esazione);

5) Custode;

6) Guardiano di deposito;

7) Guardiano notturno;

8) Avvolgitore;

9) Fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste;

10) Portiere;

11) Conducente di veicoli a trazione animale;

12) Ascensorista.

Raggruppamento D-4 Uomo L. 34.500; donna L. 30.500.

1) Personale addetto al carico e scarico, personale di fatica in genere e addetto alle pulizie; garzone;

2) Altro personale con mansioni analoghe.

Raggruppamento E-1. Uomo L. 38.500.

1) Capi operai.

— Operai specializzati, intendendosi per tali gli operai qualificati che sanno eseguire a perfetta regola d'arte tutti i lavori e operazioni inerenti alla loro specialità, per la cui esecuzione occorra una provata capacità tecnico pratica che si acquista soltanto attraverso il necessario tirocinio nell'azienda e nelle scuole e corsi professionali.

Raggruppamento E-2. Uomo L. 37.500.

— Appartengono al Raggruppamento E-2 gli operai qualificati, intendendosi per tali gli operai che sanno compiere lavori e operazioni che richiedono il possesso di specifiche capacità, acquisite attraverso adeguato tirocinio e pratica di mestiere.

Raggruppamento E-3 Uomo L. 35.500.

— Appartengono al Raggruppamento E-3 gli operai comuni, intendendosi per tali gli operai dai quali dopo aver compiuto adeguato tirocinio, sono richieste capacità tecnico-pratiche meno approfondite.

Art. 3.

MANSIONI SPECIALI

Al personale qualificato previsto da una delle categorie del precedente art. 2 chiamato a disimpegnare saltuariamente le mansioni di vetrinista sarà corrisposto un aumento sullo stipendio conglobato del 5 %.

Art. 4.

La durata dell'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro, non potrà essere inferiore alle 2 ore, salvo speciali deroghe da concordarsi di volta in volta tra le relative Organizzazioni Sindacali Provinciali.

L'orario di lavoro dei fanciulli fino a 15 anni compiuti e delle donne di qualsiasi età, non può durare, senza interruzione, più di 6 ore.

Art. 5.

DURATA LAVORO DISCONTINUO

La durata dell'orario di lavoro per il personale addetto ai lavori discontinui, di attesa e custodia, ai quali non è applicabile la limitazione dell'orario, viene determinata in ore 9 giornaliere, eccezione fatta per il personale operaio addetto ai distributori di benzina, guardiani notturni e custodi, per i quali la durata è fissata in ore 10 al giorno. Le situazioni in atto più favorevoli ai prestatori d'opera rimangono in vigore.

Art. 6.

SCATTI DI ANZIANITÀ

I minimi conglobati di cui all'art. 2 non sono comprensivi degli scatti di anzianità già maturati, determinati ai sensi dell'art. 80 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958.

Art. 7.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE PER I CAPI FAMIGLIA

Coloro che per effetto del precedente contratto provinciale (abbigliamento, arredamento, merci d'uso e prodotti industriali, stipulato il 7 marzo 1951) percepiscono la quota integrativa di stipendio come capo famiglia, la conservano quale assegno *ad personam*.

Art. 8.

APPRENDISTI

Le relative retribuzioni vengono fissate come appresso:

per coloro che iniziano l'apprendistato prima dei 16 anni compiuti:

	APPRENDISTI IMPIEGATI		APPRENDISTI NON IMPIEGATI	
	Uomo	Donna	Uomo	Donna
	Lire	Lire	Lire	Lire
1° anno	15.235	14.185	15.120	14.175
2° anno	18.235	17.185	18.120	17.175
3° anno	24.235	23.185	24.120	23.120

per coloro che iniziano l'apprendistato dopo i 16 anni compiuti:

	APPRENDISTI IMPIEGATI		APPRENDISTI NON IMPIEGATI	
	Uomo	Donna	Uomo	Donna
	Lire	Lire	Lire	Lire
1° anno	20.410	20.280	20.410	19.270
2° anno	25.470	25.315	25.410	24.270

Terminato il periodo di apprendistato, il lavoratore che non abbia raggiunto il ventesimo anno di età, ma abbia superato il diciottesimo, avrà diritto ad una retribuzione pari al 90 % del minimo contrattuale spettante ai lavoratori che abbiano la stessa qualifica alla quale è stato assegnato.

Nel caso in cui abbia un'età inferiore ai diciotto anni, avrà diritto ad una retribuzione pari all'80 % del minimo contrattuale spettante ai lavoratori che abbiano la stessa qualifica alla quale è stato assegnato.

Art. 9.

GIOVANI NON APPRENDISTI

I giovani non apprendisti che svolgono mansioni comuni per le quali non occorra alcun addestramento specifico o patente di abilitazione (fattorini, personale addetto alla pulizia, ecc.) verranno retribuiti secondo i seguenti minimi:

	Uomini	Donne
	Lire	Lire
dai 14 anni compiuti ai 15 non compiuti	15.710	15.095
dai 15 anni compiuti ai 16 non compiuti	18.410	16.740

dai 17 anni compiuti ai 18 non compiuti l'80 % del minimo fissato per il lavoratore adulto;

dai 19 anni compiuti ai 20 non compiuti il 90 % del minimo fissato per il lavoratore adulto.

Art. 10.

CONTINGENZA

Ai minimi conglobati di cui agli articoli precedenti vanno aggiunte le quote di contingenza di cui alla tabella in vigore dal 1° ottobre 1959.

Art. 11.

Per quanto non previsto nel presente Contratto le parti fanno riferimento alle norme legislative e al Contratto Nazionale di Lavoro 28 giugno 1958 per il personale dipendente da aziende commerciali, del quale il presente accordo è parte integrante.

Art. 12.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo entra in vigore il 1° ottobre 1959 e scadrà il 30 giugno 1960; ove non sia data disdetta da una delle due parte stipulanti a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per un anno, e così di anno in anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 10 DICEMBRE 1956, PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI MACERATA

L'anno 1956, il giorno 10 dicembre in Macerata presso l'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE, alla presenza del direttore dottor *A. De Berardinis*, assistito dall'avv. *Lampa Francesco*

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI COMMERCIANTI, rappresentata dal dott. *Ernesto Guizzardi*, assistito dal consulente legale avv. *Binni Goffredo* e dal segretario *Franco Vincenzo*

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE (C.I.S.L.), rappresentata dal segretario responsabile *Raveggi* cav. *Augusto*, assistito dal sig. *Venturi Domenico*;

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO (C.G.I.L.), rappresentata dal sig. *Bertola Giovanni*, assistito dal signor *Bartocci Feltre* segretario responsabile

l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI (U.I.L.), rappresentata per delega, dal sig. *Nanni Sergio*

si è stipulato il presente accordo integrativo provinciale al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 23 ottobre 1950 e successivi accordi del 1° aprile 1953 e 5 dicembre 1955 sul conglobamento, per i dipendenti del Commercio.

Le parti, previo oggettivo esame della situazione salariale nel settore del commercio, hanno convenuto:

Art. 1.

Il presente contratto si applica a tutto il personale dipendente da Aziende Commerciali specificatamente indicate all'art. 1, Titolo I del contratto collettivo nazionale 23 ottobre 1950 e secondo i raggruppamenti stabiliti dall'accordo nazionale del 5 dicembre 1955.

Art. 2.

I minimi conglobati delle retribuzioni mensili (paga base più contingenza al 30 novembre 1955) sono stati dalle parti concordati e stabiliti secondo la tabella che segue:

QUALIFICHE

CATEGORIA *A*

Art. 4 del C.N.L. 23 ottobre 1950

	Uomo — Lire	Donna — Lire
Raggruppamento A-1		
sopra 21 anni	62.500	62.500
Raggruppamento A-2		
sopra 21 anni	58.000	49.300

CATEGORIA *B*

Art. 5 del C.N.L. 23 ottobre 1950

	Uomo — Lire	Donna — Lire
Raggruppamento B-1		
sopra 21 anni	45.000	38.250
20-21 anni	39.150	33.277
Raggruppamento B-2		
sopra 21 anni	43.000	36.550
20-21 anni	37.410	31.798
Raggruppamento B-3		
sopra 21 anni	41.000	34.850
20-21 anni	35.670	30.319

CATEGORIA *C*

Art. 6 del C.N.L. 23 ottobre 1950

	Uomo	Donna
Raggruppamento C-1		
sopra 21 anni	37.000	31.450
20-21 anni	35.520	29.877
19-20 anni	34.040	26.732
18-19 anni	31.820	25.160
17-18 anni	27.380	22.644
Raggruppamento C-2		
sopra 21 anni	35.000	29.750
20-21 anni	33.600	28.262
19-20 anni	32.200	25.287
18-19 anni	30.100	23.800
17-18 anni	25.900	21.420
Raggruppamento C-3		
sopra 21 anni	34.000	28.900
20-21 anni	32.640	27.455
19-20 anni	31.280	24.565
18-19 anni	29.240	23.120
17-18 anni	25.160	20.808
Raggruppamento C-4		
sopra 21 anni	33.000	28.050
20-21 anni	31.680	26.647
19-20 anni	30.360	23.842
18-19 anni	28.380	22.440
17-18 anni	24.420	20.196

CATEGORIA *D*

Art. 8 del C.N.L. 23 ottobre 1950

Raggruppamento D-1	Uomo — Lire	Donna — Lire
— 1° e 2° gruppo:		
sopra 20 anni	33.000	28.050
18-20 anni	32.010	23.562
16-18 anni	28.380	—

Raggruppamento D-2		
— 1° gruppo:		
sopra 20 anni	32.000	27.200
18-20 anni	31.040	22.848
16-18 anni	27.520	21.498
sotto 16 anni	22.400	19.040
— 2° gruppo:		
sopra 20 anni	31.500	26.775
18-20 anni	30.555	22.491
16-18 anni	27.090	21.152
sotto 16 anni	22.050	18.742

Raggruppamento D-3		
— 1° gruppo:		
sopra 20 anni	31.000	26.350
18-20 anni	28.830	22.134
16-18 anni	22.940	19.762
sotto 16 anni	17.980	17.127
— 2° gruppo:		
sopra 20 anni	30.500	25.925
18.20 anni	28.365	21.777
16-18 anni	22.570	19.443
sotto 16 anni	17.690	16.851

Raggruppamento D-4		
sopra 20 anni	30.000	25.500
18-20 anni	27.900	21.420
16-18 anni	22.200	19.125
sotto 16 anni	15.600	15.310

CATEGORIA *E*

Art. 9 del C.N.L. 23 ottobre 1950

Raggruppamento E-1	Uomo — Lire	Donna — Lire
sopra 20 anni	32.500	—
18-20 anni	31.525	—
16-18 anni	27.950	—

Raggruppamento E-2		
sopra 20 anni	31.500	26.775
18-20 anni	30.555	22.491
16-18 anni	27.090	21.152
sotto 16 anni	22.050	18.742

Raggruppamento E-3		
sopra 20 anni	30.000	25.500
18-20 anni	27.900	21.420
16-18 anni	22.200	19.125
sotto 16 anni	17.400	16.575

Art. 3.

GIOVANI NON APPRENDISTI

Per i giovani non compresi nelle qualifiche per le quali, a norma dell'art. 16 del Contratto Nazionale di Lavoro 23 ottobre 1950, non è ammesso l'apprendistato sono state stabilite le seguenti paghe conglobate:

	Uomo — Lire	Donna — Lire
dai 14 ai 16 anni (30% D-4)	9.000	7.650
dai 16 ai 18 anni (60% D-4)	18.000	15.300
dai 18 ai 20 anni (80% D-4)	24.000	20.400

Art. 4.

GIOVANI APPRENDISTI

Per i giovani appartenenti alle qualifiche per le quali, ai sensi dell'art. 16 del Contratto Nazionale di Lavoro 23 ottobre 1960, è ammesso l'apprendistato e che sono assunti come tali, sono state stabilite le seguenti retribuzioni conglobate:

Settore impiegatizio

— Durata tre anni:		Uomo — Lire	Donna — Lire
dai 14 ai 15 anni	1° anno	9.469	8.049
dai 15 ai 16 anni	2° anno	9.579	8.142
dai 16 ai 17 anni	3° anno	14.521	12.343
dai 15 ai 16 anni	1° anno	9.469	8.049
dai 16 ai 17 anni	2° anno	14.328	12.179
dai 17 ai 18 anni	3° anno	15.678	13.326
— Durata due anni:			
dai 16 ai 17 anni	1° anno	14.136	12.016
dai 17 ai 18 anni	2° anno	15.678	13.326
dai 17 ai 18 anni	1° anno	15.183	12.906
dai 18 ai 19 anni	2° anno	19.929	16.940
dai 18 ai 19 anni	1° anno	19.269	16.379
dai 19 ai 20 anni	2° anno	21.646	18.399
dai 19 ai 20 anni	1° anno	20.821	17.698
dai 20 ai 21 anni	2° anno	22.470	19.099

Settore operaio

— Durata tre anni:			
dai 14 ai 15 anni	1° anno	10.665	9.203
dai 15 ai 16 anni	2° anno	10.775	9.296
dai 16 ai 17 anni	3° anno	15.931	13.612
dai 15 ai 16 anni	1° anno	10.665	9.203
dai 16 ai 17 anni	2° anno	15.738	13.448
dai 17 ai 18 anni	3° anno	16.924	14.456
— Durata due anni:			
dai 16 ai 17 anni -	1° anno	15.546	13.284
dai 17 ai 18 anni	2° anno	16.921	14.453
dai 17 ai 18 anni	1° anno	16.426	14.032
dai 18 ai 19 anni	2° anno	21.600	18.326
dai 18 ai 19 anni	1° anno	20.940	17.765
dai 19 ai 20 anni	2° anno	23.085	19.588
dai 19 ai 20 anni	1° anno	22.260	18.887
dai 20 ai 21 anni	2° anno	24.119	20.561

Art. 5.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

A tutte le retribuzioni indicate nelle precedenti tabelle deve essere aggiunta l'indennità di contingenza di nuova formazione, in vigore dal 1° aprile 1956, secondo gli scatti della scala mobile per il settore commercio.

Per i giovani non apprendisti, di cui all'art. 3 del presente contratto, dovrà applicarsi l'indennità di contingenza della Categoria D, Raggruppamento D-4.

Per i giovani apprendisti, di cui al precedente art. 4 la contingenza da applicarsi è quella:

a) della Categoria C, Raggruppamento C-2, diminuita del 10 %, per apprendisti delle categorie impiegatizie;

b) della Categoria D, Raggruppamento D-3, diminuita del 10 %, per apprendisti delle categorie operaie.

Art. 6.

INDENNITÀ DI CAROPANE

L'indennità di caropane, non essendo compresa nelle tabelle di cui sopra, dovrà essere corrisposta a parte nella misura di L. 520 mensili o di L. 20 giornaliere.

Art. 7.

Nel caso che l'azienda o il datore di lavoro fornisca al dipendente il vitto e l'alloggio la retribuzione conglobata verrà ridotta della seguente misura:

a) per il solo vitto giornaliero L. 230; per un solo pasto L. 115;

b) per vitto (2 pasti) e alloggio L. 300;

c) per il solo alloggio L. 70 giornaliere.

Art. 8.

Le prestazioni continuative inferiori alle otto ore giornaliere dovranno essere retribuite proporzionalmente alle ore effettive di lavoro, ossia per ottavi.

Art. 9.

Qualora venga effettuato il lavoro a cottimo la retribuzione media giornaliera dovrà essere superiore del 10 % a quella della corrispondente categoria spettante al personale a retribuzione fissa.

Art. 10.

Riferimento all'art. 57 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1950. Al personale in missione temporanea fuori della propria residenza compete, oltre al rimborso spese come al surrichiamato art. 57, una diaria pari al doppio della paga giornaliera conglobata.

Qualora la missione dovesse durare più di un mese la misura della diaria dovrà essere ridotta del 20 %.

Art. 11.

Riferimento all'art. 35 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1950. L'orario di lavoro per il personale addetto ai lavori discontinui di semplice attesa di cui al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 ivi compresi i commessi di negozio nelle città con meno di 50.000 abitanti viene stabilito in ore 9 e mezzo.

Art. 12.

Riferimento all'art. 81 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1950. Il trattamento economico è quello fissato negli articoli precedenti del presente accordo, ferme restando le condizioni di miglior favore in atto.

Art. 13.

Riferimento all'art. 120 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1950. Nella provincia di Macerata verrà costituita una Commissione paritetica.

Art. 14.

Il presente accordo provinciale integrativo al Contratto Nazionale 23 ottobre 1950, ha vigore dal 1° gennaio 1957 e scadrà il 31 dicembre 1957.

Nel caso in cui non verrà disdetto dalle parti almeno tre mesi prima della scadenza, esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

Chiarimenti a verbale

Le parti si dànno atto che:

1) Le retribuzioni conglobate del personale femminile di età superiore ai 20 anni sono state ridotte del 15 % rispetto a quelle del personale maschile di pari qualifica. Le retribuzioni del personale anzidetto di età inferiore ai venti anni sono state invece ridotte in percentuale secondo le variazioni che si applicano per la indennità di contingenza.

2) La paga convenuta per i commessi di negozio e per tutto il personale di cui alla tabella approvata con il regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 è riferita a 9 ore e mezzo di lavoro giornaliero.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 17 FEBBRAIO 1959, PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI PESARO

L'anno 1959, il giorno 17 febbraio,

tra

l'Associazione Commercianti della Provincia di Pesaro-Urbino, rappresentata dal suo Presidente cav. *Virgilio Mario Mariotti*, con la partecipazione della Commissione sindacale composta dai signori *Adelmo Bolelli*, dott. *Enzo Mancini*, dott. *Eugenio Sinis[illegible]ario*, *Augusto Sperandini*, assistiti dal dott. *Etto[illegible] Bezicheri* e dal dott. *Giovanni Giordano*, rispettiva[illegible]te Segretario e Funzionario dell'Associazione st[illegible]

e

la Camera Confederale del Lavoro di Pesaro, rappresentata dal sig. *Nino Gabbani*;

l'Unione Sindacale Provinciale di Pesaro, rappresentata dal sig. *Domenico Candiracci*;

l'Unione Italiana del Lavoro, Camera Sindacale di Pesaro, rappresentata dal sig. *Giuseppe Taras*;

si è stipulato il seguente contratto integrativo da valere per il personale dipendente da aziende commerciali della Provincia di Pesaro di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 28 giugno 1958.

Art. 1.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

Con decorrenza 1° febbraio 1959, le tabelle delle retribuzioni già conglobate ai sensi dell'accordo nazionale 28 giugno 1958, saranno rivalutate del 4,50 % con esclusione del personale apprendista. Dopodichè sarà reso operativo l'altro accordo nazionale 28 giugno 1958 riguardante lo scarto delle retribuzioni tra il personale maschile e femminile.

Resta escluso dal conglobamento e dovrà quindi essere corrisposto a parte, l'importo dei punti di scala mobile derivanti dalle variazioni verificatesi dopo il 30 aprile 1957.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è di otto ore giornaliere o di 48 settimanali.

Per il personale addetto al lavoro discontinuo secondo la tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, ivi comprese le altre voci, ad essa tabella successivamente annesse, l'orario normale di lavoro è al massimo di 9 ore giornaliere o 54 settimanali. Fanno eccezione gli addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, i guardiani notturni ed i custodi il cui orario è di 10 ore giornaliere o 60 settimanali.

Art. 3.

INTERRUZIONE DELL'ORARIO GIORNALIERO DI LAVORO

In relazione all'art. 32 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, fermi restando i limiti di durata massima dell'orario, il periodo di interruzione giornaliero di lavoro resta fissato in un minimo di due ore.

Art. 4.

COABITAZIONE - VITTO E ALLOGGIO

Al personale che usufruisce del vitto o alloggio, o di entrambi i casi, le trattenute da operare sono quelle previste dall'art. 113 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 5.

MISURA DEL COTTIMO

Le Ditte potranno adottare, per il personale non avente qualifica impiegatizia, le retribuzioni a cottimo. Al lavoratore retribuito a cottimo dovrà essere garantito un guadagno superiore almeno del 15 % della retribuzione normale. Il prestatore d'opera a cottimo ha diritto di partecipare al controllo del lavoro eseguito e delle tariffe di cottimo le quali non potranno essere ridotte che nei casi tassativamente indicati dalla legge.

Le tariffe di cottimo dovranno essere fissate di volta in volta e sono sottoposte ad un periodo di assestamento di tre mesi.

Art. 6.

INDENNITÀ DI CAROPANE PER GLI ADDETTI AI LAVORI PESANTI

Resta convenuto che al personale addetto ai lavori pesanti in aggiunta alla retribuzione conglobata di cui alle tabelle del presente accordo integrativo, verrà corrisposta un'ulteriore quota di indennità di caropane pari a L. 10 giornaliere.

Art. 7.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto, in vigore dal 1° febbraio 1959, avrà durata uguale a quella del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro a cui si riferisce.

Tabella delle retribuzioni conglobate ai sensi del presente accordo cui vanno aggiunti gli importi dei punti di scala mobile scattati dal 30 aprile 1957:

QUALIFICHE

CATEGORIA *A*

	Uomo — Mensile Lire	Donna — Mensile Lire
Raggruppamento A-1 e A-2	58.480	—

CATEGORIA *B*

Raggruppamento B-1	49.260	—
Raggruppamento B-2	47.640	40.460
Raggruppamento B-3	45.780	38.530

CATEGORIA *C*

Raggruppamento C-1		
sopra i 21 anni	37.730	32.070
tra i 20 e i 21 anni	37.450	31.830
tra i 19 e i 20 anni . .	35.160	28.820
tra i 18 e i 19 anni .	34.650	28.420
Raggruppamento C-2		
sopra i 21 anni	35.390	29.880
tra i 20 e i 21 anni	35.120	29.640
tra i 19 e i 20 anni	33.210	26.540
tra i 18 e i 19 anni	32.830	26.210
tra i 17 e i 18 anni	29.250	24.860
tra i 16 e i 17 anni	28.950	24.610
Raggruppamento C-3		
sopra i 21 anni	34.540	29.240
tra i 20 e i 21 anni	34.260	28.990
tra i 19 e i 20 anni	32.370	25.900
tra i 18 e i 19 anni	31.980	25.620
tra i 17 e i 18 anni	28.430	24.170
tra i 16 e i 17 anni	28.130	23.910
Raggruppamento C-4		
sopra i 21 anni .	33.700	28.570
tra i 20 e i 21 anni	33.430	28.140
tra i 19 e i 20 anni	31.070	24.880
tra i 18 e i 19 anni	30.730	24.690
tra i 17 e i 18 anni	27.180	23.100
tra i 16 e i 17 anni	26.930	22.890
Apprendisti		
sopra i 21 anni	24.370	20.378
tra i 20 e i 21 anni	24.167	20.024
tra i 19 e i 20 anni	22.460	17.720
tra i 18 e i 19 anni .	22.380	17.660
tra i 17 e i 18 anni .	18.950	16.110
tra i 16 e i 17 anni	18.890	16.060
inferiori ai 16 anni	13.340	12.940

CATEGORIA *D*

		Uomo — Lire	Donna — Lire
Raggruppamento D-1			
sopra i 20 anni	mens.	35.150	—
	sett.	8.120	—
Raggruppamento D-2			
sopra i 20 anni . .	mens.	34.520	28.910
	sett.	7.970	6.680
tra i 18 e i 20 anni	mens.	32.550	25.270
	sett.	7.520	5.830
tra i 16 e i 18 anni	mens.	25.320	21.960
	sett.	5.860	5.080
Raggruppamento D-3			
sopra i 20 anni	mens.	33.950	28.700
	sett.	7.840	6.630
tra i 18 e i 20 anni	mens.	31.820	25.080
	sett.	7.350	5.790
tra i 16 e i 18 anni	mens.	24.170	21.340
	sett.	5.590	4.930
tra i 14 e i 16 anni	mens.	17.680	17.350
	sett.	4.080	4.000
Raggruppamento D-4			
sopra i 20 anni	mens.	33.520	28.350
	sett.	7.740	6.540
tra i 18 e i 20 anni	mens.	31.380	24.790
	sett.	7.240	5.720
tra i 16 e i 18 anni .	mens.	23.730	21.040
	sett.	5.480	4.860
tra i 14 e i 16 anni	mens.	16.900	16.880
	sett.	3.900	3.900

CATEGORIA *E*

		Uomo — Lire	Donna — Lire
Raggruppamento E-1			
capo operaio .	mens.	40.500	—
	sett.	9.350	—
operaio specializzato .	mens.	36.900	—
	sett.	8.520	—
Raggruppamento E-2			
sopra i 20 anni .	mens.	34.630	29.440
	sett.	7.990	6.790
tra i 18 e i 20 anni	mens.	32.870	26.050
	sett.	7.590	6.010
Raggruppamento E-3			
sopra i 20 anni .	mens.	33.370	28.370
	sett.	7.710	6.560
tra i 18 e i 20 anni	mens.	30.990	25.000
	sett.	7.140	5.770
tra i 16 e i 18 anni .	mens.	23.940	21.220
	sett.	5.550	4.900
tra i 14 e i 16 anni	mens.	17.440	17.240
	sett.	4.020	3.980

Apprendisti

		Uomo — Lire	Donna — Lire
superiori ai 20 anni .	mens.	23.957	20.087
tra i 18 e i 20 anni	mens.	22.390	17.620
tra i 16 e i 18 anni .	mens.	18.890	16.050
tra i 14 e i 16 anni .	mens.	13.320	12.930

Dipendenti da aziende selezionatrici di materie prime.

	Uomo paga oraria — Lire	Donna paga oraria — Lire
Operai qualificati . .	157	—
superiori ai 20 anni .	148	—

Operai comuni

	Uomo paga oraria — Lire	Donna paga oraria — Lire
superiori ai 20 anni	151	124
tra i 18 e i 20 anni	143	110
tra i 16 e i 18 anni	119	95
tra i 14 e i 16 anni	93	79

Dipendenti fissi da aziende orti-frutticole.

	Uomo paga oraria — Lire	Donna paga oraria — Lire
superiori ai 20 anni	140	118,50
tra i 18 e i 20 anni	129	100,50

Visti il contratto e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1226.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti e degli impiegati dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Chieti.

Relazione al Presidente della Repubblica in merito al decreto legislativo recante norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti e degli impiegati dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Chieti.

Signor Presidente,

l'unito decreto legislativo, che mi onoro di sottoporLe, regola, in attuazione delle leggi 14 luglio 1959, n. 741 e 1° ottobre 1960, n. 1027, i rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto integrativo 26 giugno 1954 relativo ai dirigenti ed impiegati dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Chieti.

L'art. 6 di tale contratto prevede la costituzione di una Commissione arbitrale, cui è demandata la decisione delle controversie eventualmente insorgenti nell'applicazione ed interpretazione del contratto medesimo.

Ad evitare dubbi interpretativi, deve escludersi che tale Commissione arbitrale costituisca una giurisdizione speciale. In conseguenza deve ritenersi che le parti stipulanti potranno sempre avvalersi della facoltà di adire l'Autorità giudiziaria ordinaria.

Roma, addì 2 gennaio 1962

Il Ministro: SULLO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 6 agosto 1957, per i dirigenti di aziende agricole e forestali;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 ottobre 1958, per gli impiegati di aziende agricole e forestali;

Visto l'accordo nazionale di scala mobile 26 aprile 1954, per i dirigenti e gli impiegati di aziende agricole e forestali;

Visto, per la provincia di Chieti, il contratto collettivo integrativo 26 giugno 1954, e relativa tabella, per i dirigenti e gli impiegati delle aziende agricole e forestali, stipulato tra la Sezione Provinciale Proprietari ed Affittuari Conduttori e della Mezzadria, la Sezione Provinciale Proprietari con Beni Affittati e la Sezione Provinciale Dirigenti ed Impiegati di Aziende Agricole e Forestali;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Chieti, in data 15 settembre 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Chieti, il contratto collettivo integrativo 26 giugno 1954, relativo ai dirigenti ed agli impiegati delle aziende agricole e forestali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti e gli impiegati dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Chieti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 156, *foglio n.* 8. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 26 GIUGNO 1954 PER I DIRIGENTI E GLI IMPIEGATI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI CHIETI

L'anno 1954, addì 26 giugno, nella Sede dell'Unione Provinciale degli Agricoltori di Chieti, con l'intervento del Presidente avv. *Giustino Sbraccia,* assistito dal Direttore *Fabrizio Franceschelli,*

tra

la SEZIONE PROVINCIALE PROPRIETARI ED AFFITTUARI CONDUTTORI E DELLA MEZZADRIA, rappresentata dal suo presidente avv. *Luigi Rancitelli* e la SEZIONE PROVINCIALE PROPRIETARI CON BENI AFFITTATI, rappresentata dal suo Presidente rag. *Giorgio De Michele;*

e

la SEZIONE PROVINCIALE DIRIGENTI ED IMPIEGATI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI, rappresentata dal suo Presidente per. agr. *Giuseppe Tarquini;*

è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale Integrativo del Contratto Nazionale stipulato in Roma il 19 luglio 1949 dalle rispettive Federazioni Nazionali e sostitutivo di tutti i precedenti patti ed accordi già valevoli per la provincia di Chieti:

Art. 1.

DURATA

A tutti gli effetti il presente Contratto entra in vigore dal 1° luglio 1954, avrà la durata di 2 anni e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti almeno due mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 2.

PERIODO DI PROVA

Qualora nell'impegno individuale di assunzione non venga pattuito diversamente, il periodo di prova deve considerarsi limitato dai seguenti termini:

12 mesi per gli impiegati di concetto;
6 mesi per gli impiegati d'ordine.

Art. 3.

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE

Ai fini dell'applicazione del presente Contratto le Aziende Agricole della Provincia di Chieti vengono suddivise nelle seguenti tre categorie:

Grandi aziende di montagna, quelle aventi una superficie da Ha. 300 in su;

Grandi aziende di pianura e collina, quelle aventi una superficie da Ha. 200 in su;

Medie aziende di montagna, quelle aventi una superficie da Ha. 120 a 300;

Medie aziende di pianura e collina, quelle aventi una superficie da Ha. 80 a 200;

Piccole aziende, quelle aventi una superficie inferiore ai limiti minimi sopra fissati.

Quando un'azienda ha alle sue dipendenze più impiegati dello stesso grado, essa va considerata in tante grandi, medie e piccole aziende a seconda degli ettari a ciascun impiegato dello stesso grado assegnati.

Art. 4.

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIEGATI

Agli effetti dell'applicazione del presente contratto, gli impiegati delle Aziende Agricole vengono così classificati:

IMPIEGATI DI CONCETTO:

Prima categoria: Direttori tecnici e amministrativi. — Debbono intendersi coloro che, non essendo dirigenti di aziende ai sensi dei decreti Ministeriali 10 e 22 luglio 1935, con autonomia di concezione e con apporto di iniziativa, collaborano direttamente col conduttore o col dirigente nell'organizzazione dell'azienda per il maggior rendimento dell'attività cui sono preposti.

Seconda categoria: Agenti. — Sono inquadrati in questa categoria coloro che, con riferimento alle direttive generali del conduttore o chi per esso e con una certa autonomia di concezione e con apporto di iniziativa tecnica, collaborano nella gestione della azienda.

Terza categoria: Capi di reparti tecnici ed amministrativi. — Sono inquadrati in questa categoria coloro che, in base alle direttive ricevute esplicano la propria capacità professionale sovraintendendo alla gestione dei reparti cui sono specificatamente addetti con corrispondente responsabilità tecnica e amministrativa.

Quarta categoria: Sotto agenti e impiegati amministrativi con funzione di concetto. — Sono inquadrati in questa categoria coloro che secondo le particolari direttive loro impartite, esplicano funzioni di concetto nel ramo tecnico ed amministrativo, inerenti all'attività dell'azienda, rispondendo di fronte ai superiori da cui dipendono della esatta esecuzione degli specifici compiti loro affidati.

IMPIEGATI D'ORDINE:

Prima categoria: Addetti a servizi ed a reparti. — Curano, sotto la guida del datore di lavoro e degli impiegati di concetto e seguendone le istruzioni, il disbrigo di operazioni culturali e le lavorazioni industriali, vigilando sull'opera e la disciplina dei dipendenti; ovvero il disbrigo di operazioni inerenti alla contabilità, ragioneria, amministrazione e simili, rispondendo, sia per il ramo tecnico che per quello amministrativo, dei risultati delle attività cui sono specificatamente preposti e così pure dei capitali, materiali, documenti ecc. ricevuti in consegna.

Seconda categoria: Assistenti. — Con riferimento alle direttive generali ricevute dal conduttore e seguendone gli ordini, dati a volta, caso per caso, curano l'esecuzione dei normali lavori da parte dei coloni ed operai assegnandoli anche, per determinate categorie di essi, a seconda delle particolari attitudini dei suddetti. Propongono assunzioni e licenziamenti, dispongono provvedimenti disciplinari, assistono all'esatta esecuzione dei lavori colturali.

Terza categoria: Ausiliari. — Alle dipendenze del personale di concetto ed in talune attività rappresentandolo, collaborano nella azienda esercitando funzioni di vigilanza in genere, di sorveglianza sui raccolti, nonchè sui coloni e sugli operai, disponendo in confronto di questi ultimi di poteri disciplinari.

Quarta categoria: Amanuensi. — Assolvono mansioni di ufficio, di volta in volta, loro ordinate.

Art. 5.

RETRIBUZIONI

Impiegati di concetto:

		Grande azienda	Media azienda	Piccola azienda
1ª categoria	L.	50.000	45.000	40.000
2ª categoria	»	45.000	40.000	35.000
3ª categoria	»	40.000	35.000	30.000
4ª categoria	»	30.000	25.000	22.000

IMPIEGATI D'ORDINE:

		Grande azienda	Media azienda	Piccola azienda
1ª categoria	L.	25.000	22.000	20.000
2ª categoria	»	20.000	18.000	16.000
3ª categoria	»	18.000	16.000	15.000
4ª categoria	»	18.000	16.000	15.000

Negli stipendi fissati è compresa la contingenza che ad oggi viene determinata in ragione del 60% oltre le altre corresponsioni sotto qualsiasi titolo e forza.

La valutazione in denaro delle corresponsioni in natura dovute come parte di stipendio all'impiegato, oppure prelevato in più dal medesimo ma sempre limitatamente al fabbisogno familiare, sarà fatto in base al prezzo di ammasso per i generi ad esso soggetti ed in base alle mercuriali della Camera di Commercio per vendita all'ingrosso franco azienda al momento del prelievo per tutti gli altri.

Qualora l'azienda fornisca al dipendente anche il vitto, sugli stipendi contrattuali di fatto percepito verrà effettuata una trattenuta da concordare caso per caso, ma che non potrà comunque eccedere il trenta per cento.

Oltre agli stipendi come sopra fissati, nell'eventualità che il proprietario non fornisca all'impiegato le corresponsioni elencate nell'art. 15 del Contratto Nazionale di Lavoro (una abitazione decorosa provvista di illuminazione e sufficiente per esso e la sua famiglia, l'uso di un appezzamento per l'orto, ed il pollaio, ed il prelevamento della legna necessaria per usi domestici) i minimi di stipendio, come sopra riportati, saranno aumentati del 15%; laddove le corresponsioni non siano totali ma parziali, la fissazione della maggiorazione viene rimessa all'accordo fra le parti.

Per l'impiegato munito di laurea i minimi di stipendio saranno maggiorati del 10 %.

I minimi per i Dirigenti di Aziende non possono essere inferiori a quelli fissati per i Direttori.

Art. 6.

NORME DI APPLICAZIONE

Qualora sorgessero contestazioni nell'applicazione del presente contratto, la risoluzione relativa sarà demandata ad una Commissione arbitrale composta di due rappresentanti — ognuno indicata da una delle parti — presieduta dal Direttore dell'Unione Provinciale degli Agricoltori o da un suo delegato.

Art. 7.

VARIAZIONI DI SCALA MOBILE

Le parti convengono di accettare l'accordo nazionale di scala mobile stipulato il 26 aprile 1954 e di applicare le variazioni sui minimi di stipendio che saranno segnalate bimestralmente dalle rispettive Federazioni Nazionali.

AGGIORNAMENTI PER SCALA MOBILE DAL 1° AGOSTO 1958 DIRIGENTI ED IMPIEGATI A.A. E F.F.

(Variazione 3,37 %)

Impiegati di concetto:

	Grande azienda	Media azienda	Piccola azienda
1ª categoria	59.845,58	53.873,37	47.872,14
2ª categoria	53.873,37	47.872,14	41.893,14
3ª categoria	47.872,14	41.893,14	35.906,72
4ª categoria	35.906,72	29.924,11	26.332,17

Impiegati d'ordine:

	Grande azienda	Media azienda	Piccola azienda
1ª categoria	29.924,11	26.332,17	23.938,44
2ª categoria	23.938,44	21.544,96	19.150,31
3ª categoria	21.544,96	19.150,31	17.954,68
4ª categoria	21.544,96	19.150,31	17.954,68

Dopo il 1° agosto 1958 non è avvenuta nessuna variazione di scala mobile.

Visti il contratto e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1151120) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.